SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

339ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 1° DICEMBRE 1978

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente CATELLANI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domanda . . . . *Pag.* 14655

CONGEDI 14655

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 14655

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario » **(1433);**

« Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario » **(1456):**

ABBADESSA (*Misto-MSI-DN*) 14686, 14702
BALBO (*Misto-PLI*) . . . . . 14687 e *passim*
BERNARDINI (*PCI*) 14688, 14692
BOMPIANI (*DC*) 14691
BUZZI (*DC*) . . . . . *Pag.* 14696, 14698
CERVONE (*DC*), *relatore* . . . . 14656 e *passim*
FAEDO (*DC*) 14689, 14697
FALCUCCI Franca, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 14673, 14698, 14703
GIUDICE (*Sin. Ind.*) 14701
* LOMBARDINI (*DC*) 14698, 14699, 14704
MARAVALLE (*PSI*) 14688, 14693, 14695
* MASULLO (*Sin. Ind.*) 14696
MEZZAPESA (*DC*) 14674
PEDINI, *ministro della pubblica istruzione* 14663 e *passim*
SCHIANO (*DC*) 14700, 14703
SPADOLINI (*PRI*) 14693
URBANI (*PCI*) 14695

ELENCHI DI DIPENDENTI DELLO STATO ENTRATI O CESSATI DA IMPIEGHI PRESSO ENTI OD ORGANISMI INTERNAZIONALI O STATI ESTERI 14655

ENTI PUBBLICI

Annunzio di comunicazione concernente nomina 14655

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

VENANZETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per giorni 2 i senatori Assirelli, Cipellini e Signori.

Annunzio di trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Pisanò per concorso nel reato di estorsione continuata (articoli 56, 81, 110 e 629 del Codice penale) (*Doc.* IV, n. 60).

Annunzio di comunicazione concernente nomina in ente pubblico

PRESIDENTE. Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del signor dottor Antonio Luciani, prefetto di prima classe, a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Annunzio di trasmissione di elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri

PRESIDENTE. Nello scorso mese di novembre, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

PRESIDENTE. Negli scorsi mesi di settembre, ottobre e novembre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario » (1433);

« Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario » (1456)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario » e: « Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

CERVONE, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, da anni il lavoro per la riforma della università appassiona sostanzialmente non soltanto l'opinione pubblica ma Governo e Parlamento. Se volessimo cominciare soltanto dal 1962, cioè dalla data della istituzione della Commissione di indagine per i problemi dell'università, verificheremmo in effetti una abbondante produzione di proposte e disegni di legge. Per fermarci a questa nostra legislatura, ricorderò, e ciò sarà necessario anche per intendere quello che stiamo facendo, che vi sono all'esame del Senato ben 14 disegni di legge, senza contare gli altri innumerevoli che riguardano il problema di nuove istituzioni universitarie, mentre alla Camera vi sono 9 proposte di legge.

Tutti questi impegni, queste iniziative parlamentari tendono sostanzialmente, ognuna dalla propria angolazione e certamente rispettando la matrice culturale e politica dei vari proponenti, a provvedere alla riforma dell'università. Si documenta così come ormai questo problema non interessi più una parte ma tutte le parti politiche presenti nel Parlamento e fuori del Parlamento.

C'è quindi una istanza di base, di fondo, che chiede che si approvi tutto questo: vedremo poi come il non approvarlo aumenti i guasti e renda sempre più difficile il provvedere successivamente.

Per venire più vicino a noi, è doveroso ricordare che, dall'aprile 1977, da quando il Presidente della Commissione pubblica istruzione, senatore Spadolini, incaricò il relatore di riferire alla Commissione sui vari risegni di legge presentati, il lavoro si svolse per quasi due anni (22 mesi per la precisione) protraendosi fino al novembre attuale. Tale lavoro si è svolto con passione, con intelligenza e con molta umiltà, sicchè, se il 9 novembre 1978 è stato possibile presentare all'attenzione dell'Assemblea il disegno di legge interessante la riforma organica dell'università, ciò è stato reso possibile dal lavoro compiuto in sede di Commissione.

È bene che nei discorsi che facciamo, dopo aver sentito quanto ieri e l'altro ieri è stato portato all'attenzione del Senato, si operi il naturale e logico aggancio tra il testo di riforma organica dell'università ed il decreto che abbiamo in esame perchè se dovessimo esaminare solo il decreto, astraendolo dalla linea politica che si esprime nel disegno di legge organico, credo che finiremmo per comprendere poco e non avremmo gli argomenti necessari a darci conto di quello che stiamo facendo. Si è quindi subito dovuto affrontare una grossa discussione, considerati i tempi necessariamente lunghi che il Senato deve avere per esaminare ed approvare la legge di riforma, considerati i tempi di meditazione, di ricerca che si devono poter avere per arrivare in porto con quella legge, considerando nel contempo alcune scadenze immediate come quelle interessanti il precariato, i contrattisti, i borsisti ed altre legate all'inizio dell'anno accademico. È intervenuto così un accordo, una intesa, tra le forze politiche, i Gruppi parlamentari e il Governo, secondo cui il Governo si impegnava a fare in modo, nella linea politica di sviluppo della riforma dell'università e solo dopo che questa linea

fosse stata concordata dalla Commissione e quindi trasferita all'Aula, in quel contesto e in quella armonizzazione di linea di anticipare, non sostituire, alcuni punti essenziali ai fini dell'attuazione della riforma stessa. E i tre punti da anticipare erano: lo stato giuridico ed in esso quindi il precariato, il sistema concorsuale e il consiglio nazionale universitario nella sua composizione provvisoria.

È qui, a questo punto, che è venuta avanti una duplice posizione: la prima era quella di quanti chiedevano che si contenesse al minimo il provvedimento governativo — solo dopo si è arrivati alla concezione del decreto — e la seconda di quanti potevano immaginare che in questo provvedimento legislativo si potesse invece immettere qualcosa di più. Il relatore era per la prima soluzione, senonchè il confronto con la realtà che va sempre tenuta presente ha fatto rimeditare, ripensare, sicchè si è optato per la tesi secondo cui doveva essere disciplinato nel provvedimento oltre ai tre punti accennati tutta un'altra serie di problemi che fossero peraltro, come è poi avvenuto, intimamente collegati al decreto e tali che, se non fossero stati risolti, si sarebbero lasciati dei vuoti che non avrebbero permesso l'approvazione stessa del decreto.

E questo dice anche perchè, dopo aver approvato questo decreto, lo stesso Consiglio dei ministri ha dovuto approvarne un altro: il decreto del rinvio delle elezioni studentesche. Dovendo infatti cambiare, come mi auguro cambieremo, nel disegno di riforma organica delle università la rappresentanza degli organi rappresentativi e di governo delle università — e così anche all'articolo 7 di questo decreto — sarebbe stato fuor di posto non trattare delle elezioni studentesche, cioè di una componente essenziale di tali organi, dato che dopo un periodo di tre o quattro mesi questa componente si sarebbe dovuta mutare.

Esiste al nostro esame il decreto-legge concernente la definizione dello stato giuridico del precariato e del sistema concorsuale e conseguentemente della rappresentanza dei docenti negli organi di governo dell'università; da qui il rinvio delle elezioni della componente studentesca. C'è un collegamento causale anche con quanto andiamo a richiedere che si modifichi e in armonia con quello che ci auguriamo che il Senato presto vorrà fare.

Questo riguarda i motivi che hanno spinto ad allargare l'ambito del decreto. Ciò non è avvenuto per motivi nascosti o indicibili, ma per questa connessione tra i vari problemi che sono alla nostra attenzione. È da sottolineare soprattutto il collegamento intercorrente tra la riforma organica ed il decreto. È stato detto più volte che è strano che si debba parlare di stato giuridico del personale quando non si ha davanti ancora l'impalcatura dell'università. Ciò non toglie che si sarebbe dovuto provvedere per una impalcatura concernente il trattamento del personale docente e non docente della università. Nella riforma organica in effetti il capitolo concernente i docenti è posto alla fine, dopo che si è esaminato il tutto: ciò significa che era quella la filosofia su cui si basavano le nostre posizioni e credo che, quando arriveremo a discutere in quella sede, ciascuno avrà la possibilità , se crede, di migliorare e di modificare quanto in questa sede stiamo facendo.

Si può quindi dire che molto c'è nel decreto, ma tutto, una visione completa, esiste solo nella riforma organica. Va anche considerato che si è fatto ciò non perchè il Governo volesse mantenere una certa posizione, ma perchè tutti i Gruppi parlamentari e soprattutto le forze politiche hanno pensato essere necessario provvedere con un decreto data l'urgenza di determinare legislativamente quanto si riferisce allo stato giuridico. Tanto è vero che il Governo si è astenuto, a proposito del consiglio universitario, dal fare un decreto e ciò proprio in armonia con quella che era la sua posizione.

Soltanto l'unanime volontà delle forze politiche e dei Gruppi parlamentari ha confortato il Ministro della pubblica istruzione a presentare un decreto-legge.

A questo punto è bene soffermarci un momento sul contenuto più proprio del decreto, e cioè sullo stato giuridico. A mio avviso come posizione mentale, come posizione spirituale, con predisposizione tran-

quilla, onesta, serena di giudizio devo dire che sarebbe veramente un grave errore esaminare tutto ciò che abbiamo davanti senza tener conto della realtà.

Onorevoli senatori, noi non stiamo attuando qualche cosa nel vuoto o nel niente, come se fossimo in un deserto per costruire nuove case, come se fossimo senza una realtà davanti a noi, una realtà precostituita e pesante, e quindi con una mentalità illuministica, una mentalità puramente razionalistica andassimo in termini aprioristici a vedere quello che potremmo fare. Sicchè potessimo dire: andiamo a provvedere senza pensare che esiste una università che scalpita e che si mette in seria contestazione circa le cose che noi stessi andiamo facendo. Noi abbiamo questa realtà e dobbiamo ragionare e provvedere a tutto quanto andiamo dicendo in questa sede, soprattutto sullo stato giuridico del personale docente e non docente, avendo alle spalle una realtà viva, operante, intelligente che va esaminata, va giudicata e va anche accompagnata nelle sue giuste richieste.

Quindi non stiamo a costruire qualche cosa nell'inesistente, ma lavoriamo su un terreno già arato e per tanti anni lasciato abbandonato. D'altra parte, onorevoli senatori, chi non avrebbe voluto venire qui al Senato — Governo, Commissione pubblica istruzione — a dire: questo è il nuovo, questo è quello che dobbiamo fare e possiamo farlo in quanto una realtà dietro le spalle non esiste e costruiamo qualche cosa di nuovo. Sarebbe stato molto più facile, sarebbe stato molto più leggero, sarebbe stato meno pesante per i lavori del Governo, del Parlamento e soprattutto della Commissione pubblica istruzione. Ma chi lo avrebbe potuto fare?

Questo mi pare debba essere l'interrogativo che ci dobbiamo porre. Chi avrebbe potuto agire in tale direzione e con questa posizione? La realtà d'altra parte ha i suoi dati e quindi se la politica è un raccordo permanente tra la realtà e l'ideale noi crediamo che proprio in questa sede questo raccordo si è cercato di realizzare. Proprio perchè il nostro discorso sia un discorso possibilmente valido e sia meno legato alla passione, ai sentimenti, al desiderio, e più legato al nostro dovere di legislatori che devono legiferare in questo paese, in questa realtà, perchè questo si debba poter fare, vorrei ricordare che il disegno di legge organico e questo decreto-legge prevedono per i docenti un ruolo unitario per la docenza ma con due fasce, gli ordinari e gli associati con i soprannumerari, e poi si prevede un altro ruolo, non una terza fascia (va distinta la posizione perchè il ruolo degli aggiunti non è una fascia di docenti, è un ruolo a se stante destinato ad essere ad esaurimento e che deve essere esaminato per la logica che l'ha voluto, per la realtà che l'ha imposto). Se esaminiamo queste due fasce vediamo che il legislatore, noi che andremo a legiferare, non fissa cifre al di là di quella che è la voluto, per la realtà che l'ha imposto). Se realtà attuale: infatti ponendo 15.000 posti per gli ordinari e 15.000 per gli associati con i soprannumerari andiamo nè più nè meno che a ripetere la realtà; non andiamo a creare qualche cosa di nuovo, a inflazionare, come qui è stato detto, perchè le cifre attuali non sono distanti da quelle che avremo dopo il decreto e la riforma organica. Nel ruolo attuale infatti abbiamo 6.736 ordinari, 23.837 tra assistenti, stabilizzati, incaricati interni ed esterni, per un complesso di 30.573 persone. Ebbene, dopo sei anni (infatti sei anni di tempo sono necessari per passare dall'esistente a ciò che vogliamo sia il nuovo) da questa posizione, avendo la fortuna, la possibilità reale di provvedere, dovremmo arrivare a 30.000 tra ordinari ed associati.

È chiaro che, esistendo la possibilità di avere la necessaria apertura per nuovi che non siano nè associati nè altro, potremmo anche arrivare ad avere più tempo dei sei anni per i soprannumerari; ma non saremmo molto distanti da quella che è la realtà attuale.

Se poi passiamo — e non sarò certamente prolisso perchè non mi pare che ci si possa annoiare troppo con le cifre — al ruolo che si è dovuto costituire, chè nella legge organica non è previsto il ruolo degli aggiunti, ebbene anche qui il discorso va condotto con le cifre alla mano perchè oggi contrattisti, borsisti del Ministero, borsisti del Con-

siglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici, borsisti universitari, assegnisti e quelli che sono elencati al comma decimo dell'articolo 6 del decreto, che hanno la possibilità di essere ammessi ad un esame di idoneità, sono 15.683, cioè circa 16.000, e conseguentemente, avendo messo il tetto dei 18.000 posti ed avendo messo un concorso libero per 5.000, avremo la possibilità di arrivare a quelle che sono le posizioni qui elencate e cioè 15.000 più 5.000. Ma va ricordato al Senato che abbiamo presente nel nostro paese, nella nostra università, oltre a queste categorie, un'altra che la Commissione non ha voluto contemplare, proprio per quella severità auspicata, ma con un rigore umano e non freddo e, direi, disumano che pure certe volte è stato chiesto. Si tratta degli esercitatori che sono una miriade e che non sono contemplati dall'articolo 6 del decreto che noi stiamo esaminando. Essi sono circa 20.000, e di questi noi non teniamo conto. Fissiamo 5.000 posti a concorso libero per essere immessi nel ruolo e non nella fascia, ripeto, degli aggiunti, con ciò determinando una selezione molto ampia anche se si creano molti punti di scontento. Mi pare quindi che sia stato contemperato, per quanto possibile, con realismo quel rigore e quel lassismo tra i cui scogli abbiamo dovuto compiere la nostra navigazione non certamente facile.

Concludendo su questo direi che con il decreto che siamo chiamati a convertire in legge si stabilisce di restringere e non di allargare. Si è avuta un'altra preoccupazione: quella di non creare i presupposti per un nuovo precariato che andremmo a determinare se certe norme non dovessero essere applicate. Stabilendo che ci siano due fasce di docenti ed un ruolo per quelli che chiamiamo aggiunti ad esaurimento, abbiamo stabilito come giungere dalla reatà nella quale viviamo a contenere e a giustamente sistemare tutta questa partita.

Onorevoli senatori, diciamocelo chiaramente: troppo tempo è passato da quando avremmo dovuto provvedere per la riforma universitaria e non sto qui a stabilire le responsabilità dell'Esecutivo, delle maggioranze e delle minoranze, perchè intorno a questo argomento sarebbe interessante fare altre riunioni atte a fissare i limiti delle responsabilità stesse. Certamente esse non stanno sulle spalle di chi oggi deve provvedere. Chiamati oggi a provvedere, dobbiamo farlo con il bagaglio che abbiamo sulle nostre spalle. Determinato questo, è il metodo che viene messo in discussione, ed anche qui si è preso come motivo di scandalo — e tale sarebbe stato se fosse stato fatto — il concetto dell'*ope legis*. Ebbene, credo che all'attenzione degli onorevoli senatori non sia sfuggito il divario che passa tra il decreto-legge come ci è venuto dall'Esecutivo e quello che risulta dalle modifiche apportate con il lavoro della Commissione, egregiamente guidata in materia da un uomo come il presidente Spadolini, che ha tenuto in modo particolare a contenere e a verificare questa severità e questa rigidità. Noi, membri di quella Commissione e relatore, non abbiamo avuto e non abbiamo difficoltà a seguirlo in quest'Aula, per quanto è possibile, compatibilmente con la realtà di cui ho parlato prima.

Va anche detto che proprio per questa rigidità l'articolo 3, che prevedeva concorsi riservati, è stato modificato, anche se è stato accettato il principio dei posti riservati. Dove poi per il ruolo degli aggiunti si parla di prove, si parla di qualche cosa che può essere valida per i contrattisti ed anche per gli esami e prove di idoneità di tutte le altre categorie. Ho sentito che qualcuno qui voleva operare un appiattimento tra contrattisti e borsisti. Dimentico che esiste già un precedente, buono o cattivo che esso sia, il legislatore non può abolire i diritti quesiti di una determinata categoria di cittadini. Quando nei provvedimenti urgenti ponemmo per i contrattisti un modo differente di accesso e stabilimmo che entrare nella categoria dei contrattisti significava rimanere nell'università o optare per la secondaria superiore, prevedemmo un diritto che non possiamo calpestare, ma che non possiamo neanche estendere a tutti gli altri. Ciò significherebbe considerare la secondaria superiore come il punto di raccolta del rifiuto dell'università, e non crediamo di poter offendere un ramo della scuola italiana in questo modo, perchè

ognuno ha la sua dignità e la sua autorità. Ecco allora che abbiamo dovuto conservare quello che fu fatto, ma non abbiamo voluto estenderlo agli altri.

Per una categoria molto ristretta, quella degli associati contemplata all'articolo 4, abbiamo dovuto prevedere una determinata possibilità in termini di nuovo incasellamento, non in termini di *ope legis* (perchè non mi pare che sia tale, e ne dirò il motivo). Questo non è stato fatto a cuor leggero, ma tenendo presenti due fatti importanti: il primo è che lo Stato, la Repubblica è inadempiente verso quanto nè più nè meno rappresenta l'università; conseguentemente, non avendo fatto concorsi, non ha dato a coloro che volevano concorrere la possibilità di inserirsi, e nello stesso tempo non ha dato la possibilità di confrontarsi sulla loro capacità. Se questa inadempienza, che non è imputabile al soggetto cittadino ma a noi pubblici poteri e in modo particolare allo Esecutivo, esiste, non potevamo farla pagare a coloro che volevano ma non hanno potuto concorrere.

La seconda osservazione mi sembra più importante. Onorevoli colleghi, tra le varie categorie che prima ho avuto il piacere di elencarvi andiamo a costituire due fasce, la fascia degli ordinari e quella degli associati, sicchè coloro che sono immessi nella fascia degli associati si trovano già oggi in quella determinata situazione giuridica. Creando quindi una nuova struttura e nuove caselle non diamo a questa categoria la possibilità di avanzare, ma diamo la possibilità di conservare il posto che attualmente costoro occupano. Quindi non si tratta di una promozione, ma del riconoscimento di uno stato già esistente; non c'è *ope legis* perchè coloro di cui abbiamo parlato prima, cioè gli assistenti di ruolo, quelli stabilizzati o incaricati, interni o esterni, già esistono nell'università italiana con la loro posizione giuridica.

Vorrei rispondere per onestà a quanti hanno detto che con questo decreto si dà inizio all'*ope legis*. Questo è un falso storico. Non mi dilungo su questo punto, ma vorrei riferirmi ad altri provvedimenti che il Parlamento ha approvato e nei quali l'*ope legis* è stata già attuata; parlo dei provvedimenti cosiddetti urgenti.

Mi compete dire anche che malamente, secondo me, si è infastidito l'articolo 97 della Costituzione. Non credo proprio che non siamo in armonia con quanto previsto dall'articolo 97 della Costituzione. Non starò a rileggerlo perchè non voglio appesantire questa mia replica, ma credo che ognuno di noi, leggendo con tranquillità questo articolo, possa constatare come sia speciosa l'argomentazione del richiamo all'articolo 97 della Costituzione. Il problema è un altro: siamo stati chiamati a provvedere ed è vero quanto è stato detto dal presidente Spadolini sullo stato di necessità e di urgenza nel quale Governo e Parlamento sono stati chiamati a provvedere. Ma al di là di tutto questo, c'è la riforma organica e in quella sede dovremo considerare il tutto con completezza. Penso che in quella sede, senza la scadenza di termini costituzionali, avremo più serenità e più tranquillità per ragionare ed eventualmente per modificare migliorando. Intanto questo decreto facilita la discussione della riforma in quanto l'alleggerimento che con questo decreto si opera renderà più serena domani la discussione sulle strutture, le finalità, i compiti, gli organi di governo, il rapporto tra università e programmazione, tra università e società che esamineremo in sede di riforma organica.

Credo che anche la divisione operata da certa stampa tra rigoristi e lassisti costituisca un argomento specioso. A me pare che questa sia pura dialettica. Eventualmente occorrerebbe aggiungere una terza categoria, quella dei realisti, coloro i quali cioè hanno dovuto vedere le cose con lo sguardo sulla realtà e con l'impegno per la realtà. Ma va anche aggiunto che è stato difficile seguire la stampa italiana di questi giorni. È stato detto: troppi concorsi! Ho voluto parlare nella relazione introduttiva di ondate che arrivavano a noi e, a seconda di come si muoveva la piazza, si avevano delle tesi portate avanti dagli uni o dagli altri e spesso nello stesso giornale, spesso addirittura nella stessa pagina di un giornale si diceva di tutto, e poi il contrario di tutto quello che era stato detto fin allora. Era difficile, quindi, poter seguire.

E quando sembrava (perchè non si era ancora visto bene il testo presentato) che esistesse qualcosa interessante il precariato e che dovessimo largheggiare per la immissione in ruolo, quando ciò era possibile, si è detto che si faceva l'*ope legis*; quando invece si è pensato che si restringeva e si stabiliva che si facessero i concorsi, si è scritto che vi erano troppi concorsi. Difficile navigare su queste posizioni; era invece necessario ascoltare nè i rigoristi nè i lassisti ma i realisti. Abbiamo fatto questo.

Sono d'accordo con il collega Cifarelli quando afferma giustamente, in riferimento a quanto ho avuto modo di scrivere nella relazione, che è meglio che qualche volta il Parlamento si isoli; ma è anche altrettanto vero che un Parlamento democratico non può isolarsi del tutto perchè deve stare a contatto immediato con la realtà che abbiamo l'onore di rappresentare. Sta a noi sentire gli impulsi che ci vengono dal paese ed isolarci nel giudizio, sicchè esso non sia influenzato ma il più possibile interpretativo. Sta alla nostra intelligente sensibilità esserne, quindi, interpreti. Proprio per questo, quando si dice che in ragione di tutto ciò abbiamo avuto la possibilità di fare attendere i giovani alla porta, vorrei dire che moltissimi dei borsisti, dei contrattisti e degli assegnisti sono giovani, che hanno avuto la speranza di entrare nell'università e che hanno trascorso due, tre, quattro o cinque anni nella speranza di arrivare alla cattedra. Sono giovani come gli altri. Ma affermo anche che nello stesso tempo, avendo stabilito il tetto di 5.000 posti a concorso libero, per gli aggiunti, crediamo di aver creato uno spazio nelle cifre che ho citato e questo è per i giovanissimi.

Parlare per i contrattisti, borsisti e assegnisti di altra occupazione fuori dell'università, offrire altre possibilità potrà anche essere possibile, perchè ciò è stato già determinato quando abbiamo contratto il numero in ragione delle presenze, però credo che questo sia affidato alla libertà del soggetto e ciò in quanto siamo in una Repubblica libera e democratica in cui ogni cittadino deve scegliere la sua vita nella attuazione della sua vocazione.

Un altro problema è quello del tempo pieno che è stato qui discusso e che credo diventerà più pressante quando passeremo all'esame dell'articolato in sede di emendamenti. È necessario però dire che l'articolo 32 del disegno di legge, interessante la riforma organica, stabilisce nè più nè meno, con voto quasi unanime della Commissione pubblica istruzione, quali sono i momenti di incompatibilità, quali i momenti di tempo pieno e la gradualità, per cui l'intervento di ieri del presidente Spadolini è stato in proposito quanto mai opportuno per precisare i termini del problema stesso. Nel decreto-legge abbiamo la accettazione in termini giuridici del protocollo che passò tra i Gruppi parlamentari e di cui ieri il presidente Spadolini ha dato ampia e precisa illustrazione, nè vorrò attardarmi su questo punto. Il Senato fra breve sarà chimato a discuterne in base ad un emendamento che il Partito socialista italiano ha presentato e mi auguro che il Governo vorrà darci in materia le necessarie assicurazioni perchè il problema possa non ostacolare ma facilitare l'ulteriore cammino del decreto-legge. Noi come Commissione abbiamo votato l'articolo 32, lo confermiamo in pieno e ne chiediamo, quando sarà il momento opportuno, la gradualità e l'opzionalità in vista della riforma organica. In questo caso specifico vedremo gli schieramenti che si creeranno.

Altro punto è quello del Consiglio nazionale universitario, uno dei tre punti sui quali il Governo si era impegnato a presentare un disegno di legge. Vorrei esprimere un auspicio proprio per la connessione che c'è tra il decreto-legge ed il Consiglio nazionale universitario nella determinazione delle cattedre e nella emissione dei bandi di concorso. Auspico che si presenti in questa sede un emendamento aggiuntivo sicchè il problema del Consiglio nazionale universitario possa essere esaminato subito anche se in termini provvisori.

Non mi attardo sugli altri particolari, tutti importanti, perchè li vedremo in sede di emendamenti che sono stati presentati in

quantità consistente. Vorrei soltanto dire, onorevoli colleghi, che proprio nell'esame di questo provvedimento più che il calore della passione abbiamo cercato di portare l'impegno del ragionamento. Sarebbe facile infatti cedere al desiderio di creare grandi cose, mentre dobbiamo lasciarci guidare dall'umiltà suggerita dal contatto con la realtà. In altre sedi, forse, intorno ad un tavolo potremo esprimere quello che ciascuno di noi ha dentro di sè ed intende realizzare. Qui siamo stati chiamati a provvedere per governare questa realtà. A tale proposito osservo, come del resto hanno fatto altri colleghi, che dopo tanti ritardi un ulteriore rinvio potrebbe aumentare la nostra responsabilità e non alleggerirla, aggravando una situazione che già oggi si presenta pesante per i numerosi problemi. La responsabilità di rinviare a domani cadrebbe sulle nostre spalle. L'università attende da troppo tempo.

Del resto se in questi giorni vi è contestazione nelle università, se il precariato manifesta scontento, vuol dire che si è usata severità nella formulazione del decreto-legge che stiamo esaminando nè possiamo sperare di realizzare riforme indolori. In ogni caso si creano sempre delle aree di scontento e di insoddisfazione. Ma non è nemmeno possibile riversare sugli altri le proprie responsabilità.

Voglio aggiungere che si è lavorato bene. Lo ricordo perchè mi pare che un certo puritanesimo accompagni il nostro lavoro. Ebbene, abbiamo lavorato anche con gli uffici scuola dei nostri partiti. Vi è un certo neoqualunquismo che aleggia tra noi: infatti, quando siamo fuori di questa sede, ognuno dice di credere nel suo partito, mentre quando siamo qui al Senato gli stessi affermano che si tratta di una realtà in cui non si deve vivere. Tutto ciò non è confacente alla realtà politica in cui ci muoviamo. La società pluralistica in cui viviamo, ed intendiamo vivere, va rispettata anche quando talvolta ci fa soffrire nel confronto, nel dialogo, nella dialettica. Attraverso tutto ciò si deve pur arrivare a determinate soluzioni, altrimenti non avremmo una società democratica: se non fosse pluralistica, avremmo un altro tipo di società.

Ecco allora che il decreto e la riforma hanno alle spalle iniziative di Gruppi parlamentari (basta ricordare i disegni di legge), il lavoro appassionato e serio della Commissione pubblica istruzione, quello della sottocommissione, incontri innumerevoli tra forze politiche, tra partiti, tra Gruppi parlamentari e Governo e tutto ciò si è svolto non in sede segreta — come ho sentito dire — nè in sede privata perchè non credo che abbiamo lavorato nell'ombra. Quanti avessero voluto, quindi, avrebbero potuto intervenire. La stampa è stata abbondante di informazioni, i gruppi politici hanno dato le loro comunicazione.

Mi sia concesso, onorevole Presidente, di far sapere a lei che la Commissione ha lavorato con molta attenzione e passione, in collaborazione col Governo ed in particolare con il ministro della pubblica istruzione Pedini e, per sua delega, con il sottosegretario senatrice Falcucci. Sia anche concesso al relatore di ringraziare, a nome di tutta la Commissione e personale, l'intelligente e paziente azione mediatrice svolta dal suo presidente senatore Spadolini, che non ha mai votato, proprio per tenersi al di sopra delle parti, per questa o quella parte, volendo proprio assumere il ruolo di mediatore nel confronto e talvolta nello scontro che si determinava.

Questo lavoro durato quasi due anni è stato svolto anche al limite delle stesse forze fisiche; negli ultimi mesi abbiamo dovuto lavorare ad un ritmo che non ritengo sia ripetibile e non una volta sola abbiamo visto colleghi che hanno rinunciato per mancanza di forze fisiche. Pertanto solo chi non ha voluto non ha saputo o chi era troppo impegnato in altro non ha potuto sapere.

Il lavoro svolto è servito ad offrire tesi e soluzioni che sono presenti davanti a noi e se il lavoro non fosse stato fatto non so come saremmo arrivati in Aula: siamo d'accordo certo che tutto questo è in gran parte frutto di compromesso, ma ciò è collegato al quadro politico in cui viviamo. Non si può volere il quadro politico con il quale stiamo governando il nostro paese, così globale, e chiedere contemporaneamente che ad un certo punto si ripudino gli effetti del qua-

dro politico stesso. Mi pare che sia conseguenziale che il dover stare intorno ad un tavolo per forze così svariate e differenti porti a determinati momenti di compromesso: ognuno infatti deve cedere qualche cosa perchè una soluzione mediana possa essere portata al servizio del paese. Nè si può dire di voler vivere in una società pluralistica a condizione che la nostra posizione possa avere il soppravvento sull'altrui; e questo per di più quando siamo molti a dover vivere assieme. Perciò mi pare che l'esercizio dell'umiltà, cui facevo riferimento, significhi non nullità, rinuncia alle idee, non incapacità di essere qualcosa, ma significhi essere predisposti all'incontrarsi con gli altri perchè tutti quanti insieme umilmente si possa servire la Repubblica italiana.

Questo ha fatto la Commissione e io la ringrazio soprattutto per il conforto che ha dato al relatore anche quando egli alle volte ha dovuto essere polemico — e chiedo scusa per qualche non facile momento che si è passato — e per i significati, i limiti e i condizionamenti con cui essa ha operato su questo decreto e sulla riforma organica della università. Quando, non costretti da termini costituzionali, affronteremo il discorso della riforma universitaria ci sarà più tempo e minori saranno i limiti per attuare confronti e prendere decisioni. Poichè poi è previsto a breve scadenza di reincontrarci su questo solenne tema in questo stesso mese di dicembre, avremo ancora viva questa discussione, ma allora non vi sarà almeno la pressione così forte per la sacrosanta difesa del diritto del docente. E se lì dovremo e potremo portare eventuali ritocchi e accomodamenti, avremo allora davanti a noi tutta la problematica della università in sè e in rapporto alla società; avremo grandi spazi per confrontarci e allora veramente potremo considerare tutto assieme, per cui questo non sarà un lavoro inutile, ma necessario per darci maggiori possibilità di discorso e di giudizio.

Questo è stato l'impegno, onorevoli senatori, che, comunque voi lo vogliate giudicare, è stato svolto dalla Commissione tutta sull'esempio del suo Presidente con onestà mentale, con serenità di giudizio come io mi sono sforzato di dimostrare e con il massimo del disinteresse. Tutto questo è stato dovere del relatore esporre per rendere ognuno dei colleghi il più informato possibile delle decisioni politiche.

Ringrazio gli intervenuti nel dibattito e in particolare i colleghi Bompiani, Plebe, Urbani, Masullo, Balbo, Maravalle, Brezzi, Cifarelli, Bernardini, Faedo, Mezzapesa, che per essere componenti della Commissione pubblica istruzione hanno portato anche l'ansia legata alla speranza del lavoro svolto. Il relatore intende ancora adempiere il dovere di ricordare che la non approvazione di questo provvedimento non sarebbe di danno a questo o quel ministro, ma a tutta l'università italiana e ciò per quanto esso contiene e soprattutto per quanto esso prepara. È per tutto ciò che si ha fiducia nella comprensione dei colleghi ai quali ora è affidata la conversione in legge del decreto-legge n. 642 riguardante provvedimenti transitori per il personale universitario. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, un ringraziamento particolare del Governo al senatore Cervone che ha dimostrato anche nella relazione scritta introduttiva al provvedimento di cui ci occupiamo il suo impegno intelligente ed appassionato sui problemi della nuova università; e lo ringrazio anche per la replica esperta e ricca, se mi consente, anche di toni particolarmente umani. Un ringraziamento al Presidente della Commissione pubblica istruzione, senatore Spadolini, che con la sua esperienza, con la sua paziente ed intelligente mediazione ha consentito al decreto che ci proponiamo di convertire in legge di trovare una stesura, nei suoi princìpi, più coerente con i criteri della riforma e una tessitura nel complesso più armonica. Un ringraziamento sincero agli onorevoli colleghi membri della Commissione pubblica istruzione che con lungo, paziente lavoro hanno contribuito tutti ad

elaborare e migliorare questo testo, così come hanno contribuito a superare tanti ostacoli su quel testo di riforma universitaria già posto, con nostra soddisfazione, da lei, signor Presidente, all'ordine del giorno di questa Assemblea per il 18 dicembre. Un ringraziamento infine, se mi consentite, alla collega senatrice Falcucci per il suo impegno personale e ai senatori che sono intervenuti ieri, tutti con esperienza, con comprensione e con impegno, in questo dibattito.

Il testo sottoposto al vostro esame, onorevoli senatori, non nasce solo dall'impegno del Governo, semmai discende dalla sua decisa volontà realizzatrice del programma approvato dalle Camere. Questo testo è comunque il risultato di un ampio dibattito cui i partiti hanno contribuito. Trova una sua *ratio* nelle linee portanti essenziali della riforma universitaria. È stato raccomandato al Governo dalla Commissione pubblica istruzione del Senato (lo ricordava il senatore Cervone) come provvedimento anticipatore della riforma nella seduta del 1° giugno in cui si iniziava l'esame del testo di riferimento (e ringrazio i senatori Bompiani e Faedo per averlo qui ricordato). Ci pare anzi giusto auspicare che nella legge di conversione sia recepita anche la normativa sulla strutturazione provvisoria del Consiglio nazionale universitario, così come è già avvenuto all'articolo 5 per le norme concorsuali. Se non vi fosse questa aggiunta il decreto sarebbe difficilmente amministrabile.

Decreto nuovo nel suo contenuto? No certamente. Stanno alle spalle di questo testo gli accordi precisi che diedero vita al governo Andreotti nel marzo del 1978, gli accordi Malfatti, Stammati e sindacati del 1977, il disegno di legge Malfatti del 1977, il testo di riferimento Cervone. Vi è dunque a monte una filosofia della questione universitaria che è venuta maturando gradualmente dall'anno dell'indagine sui problemi della scuola, 1964, agli anni del disegno di legge Gui, 1965, del disegno di legge Ferrari-Aggradi, 1972, dei provvedimenti urgenti Malfatti, 1973 (ultimo atto normativo questo, mi sia consentito ricordarlo, per una università che oggi brucia).

Che cosa emerge da questi precedenti? Un disegno istituzionale, alcune idee e proposte, che, pur nel modificarsi della situazione politica e sociale, fanno da sfondo alla riforma universitaria delle cui sorti da troppo tempo si discute. Sono, ad esempio, dell'inchiesta sulla scuola il progetto di dipartimento, la concezione del tempo pieno e dell'incompatibilità. Sono dell'onorevole Gui, 1965, in un tentativo meritoriamente organico, oltre che il dipartimento ed il tempo pieno, l'articolazione dei titoli e la partecipazione democratica. Sono del disegno Ferrari-Aggradi, oltre che i princìpi già citati, anche indicazioni più propense al diritto allo studio, forse a conseguenza della legge del 1969 sulla liberalizzazione degli accessi e dei piani di studio, legge certo discutibile, ma comprensibile nel clima di quella fine di decennio. Sono del disegno Malfatti le articolazioni tra ordinari ed associati pur nell'unitarietà della fascia docente, le indicazioni quantitative sui ruoli; scendono dai provvedimenti urgenti del 1973 anche le varie figure dei precari.

Non vorrei, signor Presidente, che si pensasse che come ex Ministro dei beni culturali io stia facendo una ricognizione archeologica; ma si può guardare al futuro se non sappiamo bene che cosa abbiamo alle spalle?

Taccio sulle proposte parlamentari che, avviate dal Partito comunista italiano nel 1965, si sono venute arricchendo e moltiplicando in coincidenza con la riforma Malfatti. Ad esempio la previsione dell'associato non è un'invenzione attuale del Ministro; si trova in tutte le proposte presentate da tempo in Parlamento (l'articolo 29 della proposta Bernardini ed altri; l'articolo 20 della proposta Barbaro ed altri; l'articolo 19 della proposta Ariosto ed altri).

La verità è che — mi sia consentito di dirlo, e ciò è assai positivo, onorevoli colleghi — piaccia o non piaccia ai cultori dell'immobilismo o agli estremisti che sono fuori di quest'Aula, il tema della riforma e dell'università si è andato in questi anni chiarendo meglio ed ha trovato un'ampia disponibilità politica.

Ebbene le risorgenti contraddizioni collegate al dibattito sembrano di contro rendere

difficile l'auspicata riforma se non si dà vita, senatore Masullo, ad un atto preparatorio che affronti subito, per evitare pericolosi rinvii già lamentati nei dibattiti del passato, sempre conseguenti — mi sia consentito di dirlo — a disegni di legge, i problemi del personale, del suo ordinamento giuridico; problemi certo più difficili anche perchè, ovviamente, soggettivizzabili.

Il decreto per la sua stessa natura — a differenza della legge — onorevole Presidente, ci obbliga a precise scelte politiche che devono essere concluse in breve tempo e con piena assunzione di responsabilità. Questo decreto non poteva certo non creare reazioni vivaci; tuttavia, speriamo, decantatrici e liberatorie di complessi che ostacolano la nostra azione politica. Ed il dibattito si è fatto ancora più carico per il fatto stesso che in Italia, a differenza della Francia, dell'Inghilterra, della Germania, gli studi superiori coincidono con l'università che è modellata per di più, da noi, sostanzialmente su uno schema di carattere nazionale. E vi sarà occasione, discutendo la riforma della scuola media superiore, di valutare fin dove sia effettivamente utile alla polifonia scolastica, di cui una democrazia deve farsi ricca, questa schematizzazione forse troppo determinata della nostra scuola.

Perchè il decreto, onorevoli senatori, ripeto, può dare impulso deciso alla soluzione del dibattito che dura da troppo tempo? Perchè e come, senatore Nencioni, me lo consenta, senatore Abbadessa, senatore Bernardini, me lo consentano, tre leggi universitarie presentate da tre governi diversi non sono giunte in porto nel passato e non hanno mai trovato adeguato responsabile sostegno politico? Perchè e dove queste leggi sono cadute? È una domanda che mi pongo. Riconosciamolo, il lungo *iter* della proposta Gui, 1965-1968, e della proposta Ferrari-Aggradi, 1969-1972 (proposta quest'ultima che aboliva la titolarità della cattedra già allora e accettava il ruolo unico dei docenti divisi in due fasce), conferma la divergenza delle opinioni, l'ostilità delle componenti accademiche, l'insoddisfazione dell'ambiente studentesco e delle componenti giovanili degli aspiranti alla docenza.

C'è una storia delle leggi di riforma, e lo ricordava ieri nelle sue belle parole anche il senatore Mezzapesa, come c'è una storia — lei lo ricordava, senatore Andreatta — dei concorsi universitari. Lo studioso (quante tesi di laurea si potrebbero far scrivere su questa materia!) che ripercorrerà le vicende che ci stanno alle spalle (e non sarà indagine archeologica ma indagine sociale) vedrà dietro quegli avvenimenti, quei ritardi, molti documenti della questione sociale del nostro tempo, quello che stiamo vivendo, della lotta eterna ed umana tra chi ha e chi vuole avere, e troverà anche in ciò le logiche di schieramento, la fossilizzazione nominalistica di alcune questioni nodali e troverà forse i documenti di una università — come diceva il senatore Bernardini — occupata da tante figure, scompensata tra studenti e fuori corso (lo ricordava il senatore Cifarelli) con docenti titolari, riconosciamolo, di vari molteplici incarichi, proprio mentre stiamo parlando di occupazione giovanile. Si riconoscerà allora nella crisi attuale — lo dico come appassionato di problemi di storia — la difficoltà della società italiana a rispondere alle esigenze di una università di dimensione popolare e al ben serio interrogativo della contestazione giovanile del 1968.

Quando parleremo di riforma, senatore Cervone, senatore Spadolini, discuteremo certamente a fondo di questi appassionanti problemi; la verità è che mentre la Francia rispondeva alle barricate della Sorbona con la legge Faure, legge aperta con fiducia alla partecipazione studentesca, rispondeva con la creazione — lo ricordava il senatore Faedo in Commissione — di 74 università, con 13 università nella sola zona parigina, con la sperimentazione con il numero chiuso della facoltà di medicina e le riconfermo, senatore Bompiani, che il Governo desidera portare in quest'Aula il più presto possibile, la riforma particolare della facoltà di medicina, oggi ripensata dal comitato che lei presiede), mentre, dicevo, la Francia faceva questo, in Italia, giovane democrazia, si discuteva di riforme, si teorizzava in modo

talvolta esasperato, si consentiva, senatore Urbani, senatore Bernardini, colleghi, quasi involontariamente che la contestazione, prima strumentalizzata politicamente, diventasse eversione e, sovente, che l'esigenza di ordine universitario diventasse chiusa conservazione.

U R B A N I . Non sono state fatte le riforme!

P E D I N I . *ministro della pubblica istruzione.* Tutti abbiamo le nostre responsabilità in ciò, senatore Urbani, e noi assumiamo per noi le nostre. Chi favorì, in linea generale, in Italia, quelle deviazioni del voto garantito, quella resa ad irrazionali richieste di promozione da parte di taluni non degni della qualificazione di studenti, chi scoraggiava taluni illustri docenti entrati nell'università con la mente incentrata alla *severitas* (lo dico in senso latino) degli studi, che non era fiscalismo, ma doveroso tentativo di aiutare ad apprendere, chi induceva a delusione giovani — ne sono certo la maggioranza — desiderosi di apprendere e di studiare? Certo non vorrei essere frainteso e accusato di chissà quali convincimenti ormai superati; ho visto a sufficienza il mondo per non essere un conservatore. Parlo e desidero essere inteso solo in nome della cultura e della scienza, onorevoli colleghi, che non sono nozionismo, ma non sono neppure — e su questo il dibattito è stato concorde e può essere significativo per l'opinione pubblica italiana — semplicismo e superficialismo.

L'università deve essere sede della ricerca scientifica, come è stato detto, a livello di docenti e sede nella quale si apprende a ricercare. L'una e l'altra funzione vanno espletate seriamente e dignitosamente a livello nazionale ed internazionale. L'università deve essere, di conseguenza, sede in cui la cooperazione scientifica internazionale trovi spazio adeguato e spinta perchè la cultura italiana si deprovincializzi con la riqualifica — lasciatemelo dire — piena anche dei titoli di laurea rilasciati e sui quali all'estero esiste oggi qualche perplessità. L'università non rinascerà da compiacenti indulgenze, rinascerà sull'impegno di docenti e studenti che, con impegno personale, già ora, anche in istituti internazionali, tengono alto il nome e il prestigio della scienza e della cultura italiane.

A conferma di quanto qui detto, corrisponde oggi la visione più volte rappresentata di una università pesantemente dilatata. E decadde, in quel clima, senatore Lombardini, anche l'impegno dei docenti al rigore delle valutazioni perchè, come giustamente è stato qui detto mi pare dal senatore Cifarelli, nessuno per legge obbligava a rinnovare i contratti agli incapaci o ai giovani che non avessero dimostrato di sapere seriamente lavorare. Con quella università, decaduta, non riscattata nemmeno da nuove, originali esperienze costose e dalle quali molto ci attendevamo, non era possibile reggere al nuovo respiro culturale internazionale. Con quella università, onorevoli colleghi, nella quale salvammo cultura e scienza grazie a singoli, mirabili impegni, non si entra in sicurezza nella Comunità economica europea, e voi sapete bene che dalla Comunità si esce non solo e forse non tanto per errori economici e finanziari, ma anche e soprattutto per errata politica scolastica e universitaria.

Ecco, signor Presidente il retroterra di questo decreto, ben ricordato qui dal senatore Cervone e dal senatore Faedo, nelle sue responsabili parole di docente e di senatore. E se questo retroterra nasce da un impegno di tutti, Governo e forze politiche, al di sopra delle divisioni di parte, ciò torna a merito di tutti perchè tutti qualcosa hanno sacrificato per questo decreto. E se il decreto è sbagliato — e questo mi pare il senso del discorso dei senatori Urbani e Cifarelli e del relatore stesso — allora bisogna avere il coraggio di dire che tutta la filosofia di questi anni sull'università era sbagliata. E quindi bisogna proporre, senatore Balbo, non lamentazioni, non grida inconsulte, ma alternative serie e bisogna chiederci cosa vogliamo e se esiste lo schieramento politico per nuove esperienze. Credo che così non sia e lo confermano i pregevoli interventi dei senatori Maravalle, Cifarelli, Urbani, e so-

stanzialmente quelli dei colleghi di tutte le parti politiche che si sono qui espresse.

Ecco perchè occorre oggi, come ha detto nel suo intervento il senatore Plebe, calma e fiducia. Occorre critica serena, occorre correzione saggia, ma occorre soprattutto andare avanti. E in questo senso faccio mie le parole del senatore Mezzapesa.

Si attribuiscono al decreto di cui proponiamo la conversione in legge molti difetti e molte responsabilità. Tutto può essere imperfetto e tutto è perfettibile. Ritengo però, signor Presidente, che il decreto abbia il merito di aver posto fine ai continui rinvii della riforma universitaria. E ringrazio i senatori Faedo, Andreatta, Maravalle, Brezzi ed altri per averlo riconosciuto. Inoltre ha il merito di aver chiarito i termini della questione universitaria in questo dibattito e di aver posto alla luce del giorno — lo sottolineo rivolgendomi alla stampa — le opinioni di ognuno dei protagonisti della vita universitaria, di aver posto cioè le premesse perchè ognuno assuma, senza nascondersi dietro rinvii più o meno motivati, quando non dovuti allo scioglimento delle Camere, le sue responsabilità circa l'urgenza di promuovere una effettiva riforma universitaria.

Credo non si possa attendere oltre (ha ragione il senatore Cervone), nella riforma universitaria. E se questo decreto avrà avuto il merito, onorevoli colleghi, di sgombrare il terreno alla riforma, esso non sarà certo un decreto ritardatore, ma un decreto che ne accelererà il corso, così come per mettere in moto una macchina occorre sempre un motore di avviamento o come per far decollare un aereo occorre sempre una pista di avvio. E se sulla riforma universitaria vi sono riserve ed ostilità, questo decreto — come già mi sono permesso di dire in una intervista giornalistica (lasciatemi passare l'esempio militare) — farà da treno civetta (e non ha importanza se su di esso saltasse il Ministro), percorrerà un binario difficile e sino ad ora inesplorato. Ma se il decreto salterà, salterà anche il binario stesso della riforma perchè, onorevoli senatori, non sarebbe facile — penso — riprendere il tema dell'associato e il tema del precario che oggi viene trasformato in aggiunto, a poche settimane da un dibattito sugli stessi argomenti che non trovassero qui soluzione precisa.

Lasciatemi solo dire che il decreto non manca di giungere a voi dopo un *iter* faticoso, sofferto, pieno di dubbi, anche personali, ma pure ricco di senso del dovere. Non si passa in verità attraverso così intricata selva (di cui parlava il collega Plebe ieri) senza soffrire anche moralmente (senatore Brezzi, concordo con le sue efficaci parole su questa materia) e senza essere tentati di fare comodi rinvii o solo atti formali di obbligo.

Ma il puro e semplice rinnovo del rapporto precario (il precario, lasciatemelo dire, ed anche il semplice incaricato non assistente e non libero docente, in questa università precaria al 60 per cento dei suoi attuali docenti), a parte le note sentenze dei pretori, di quanto avrebbe rinviato il problema globale dell'università? Di quanto avrebbe addormentato ancora, senatore Nencioni, il treno della riforma sul binario morto e avrebbe prorogato ancora quel rinvio dei concorsi bloccati da cinque anni, con pericolo di asfissia per l'università?

Ecco perchè il Governo ha preferito assumere le sue responsabilità, ha preferito venire allo scoperto, d'accordo con la Commissione pubblica istruzione, e motivare il decreto non solo con l'obbligo rinnovato del rapporto precario ma — come si dice nel preambolo — tenendo conto di tutta la situazione universitaria difficile e in vista della riforma. Mi domandate se possiamo garantire la ripresa ordinata dell'università: questo non si fa con un decreto, ma con la dimostrazione di un impegno politico dietro la volontà che ci anima nel vararlo. Motivazione eccessiva questa del preambolo del decreto? Non direi. Motivazione di urgenza. È nata — siamo sinceri — come coraggiosamente ha detto il presidente Spadolini, da uno stato di necessità.

Il Governo si augura dunque che questo ampio dibattito, quello che seguirà alla Camera e l'interesse dell'opinione pubblica, siano occasione di matura riflessione su tutta la questione universitaria; e si augura che quella serenità di giudizio che è condizione

di critica costruttiva, la serenità che dà merito agli interventi di consenso dei senatori Faedo e Bompiani e di dissenso, almeno parziale, dei senatori Masullo e Guarino (e certo sarebbe utile che il professor Guarino partecipasse, gli rivolgo questo invito, ai lavori della Commissione).

Il decreto ha innanzitutto un merito: quello di riaprire i concorsi che sono bloccati da molti anni e che vengono continuamente rimandati per ragioni di cui tutti siamo corresponsabili. Novemila cattedre vengono messe a concorso in sei anni a posto di ordinario e seimila verranno messe a concorso a posto di associato. Non è poco, onorevoli senatori, ed in ogni caso è molto se si pensa che torna a circolare il sangue all'interno dell'università e si dissolvono — se opereremo bene — quei grumi che si sono andati accumulando fino a minacciare l'infarto dell'organismo universitario. Eppure nella querela appassionata di questi giorni, esterna a questa Aula, quanti hanno messo in risalto questo aspetto traente e positivo del decreto? E chi sottolinea nella stampa il fatto che l'associato, gli assistenti e gli incaricati, troverà un preciso stato giuridico che gli darà finalmente, previo accertamento di qualità, certezza di carriera e quindi maggiore incentivo a produrre?

Si preferisce invece insistere sull'anomalia dell'*ope legis* che peraltro opera solo in ristretti limiti e concerne persone che da anni sono restate a lavorare nell'università, credo con benemerenze, che da anni hanno già dato testimonianza della loro preparazione e spesso, nella loro carriera, hanno anche affrontato concorsi e prove che ne hanno accertato la idoneità scientifica. Ci si dimentica che, nonostante le molte e pur comprensibili pressioni che abbiamo avuto, nessuno viene qui messo *ope legis* nella funzione del docente universitario a livello di docente ordinario, ci si dimentica che solo pochi e qualificati associati potranno ottenere questo beneficio (è per questo, senatore Andreatta, me lo consenta, che capirei meglio la sua appassionata e giusta orazione, se avessimo ammesso all'*ope legis* coloro che concorrono all'ordinariato e non coloro che concorrono all'associato).

Ma l'amministrazione — ci si chiede — saprà gestire i concorsi ed evitare il *black out* nel circuito degli accessi? Contiamo su una rapida operazione sempre che la volontà animi i docenti chiamati in commissione a compiere un lavoro di grande dignità e di cui le norme concorsuali da voi stessi sollecitate sono migliore garanzia. Contiamo sull'efficienza del Consiglio nazionale universitario transitorio di cui, ripeto ancora una volta, occorre assolutamente definire in questo decreto la immediata legittimazione. Contiamo soprattutto su una amministrazione che — lasciatemelo dire — già in passato ha saputo gestire concorsi complessi e massicci (basterebbe ricordare l'ultimo concorso a 23 mila cattedre di scuola media) utilizzando questa volta i migliori centri di calcolo delle università. Pensiamo che altrettanto bene farà ora. Noi dobbiamo certo aiutarla con una fiducia manifesta e precisa.

Applichiamo dunque, onorevoli senatori, con urgenza il decreto e, se possiamo, con impegno. Siamo tutti vittime certo delle delusioni del passato e sappiamo di non fare cosa perfetta (lo avete detto in molti). Sono convinto anch'io che la libera docenza, opportuno stimolo, un tempo, alla ricerca didattica e scientifica, sarebbe forse ancora viva se da parte di alcuni non se ne fosse fatto cattivo uso. Sono convinto anche io che gli accertamenti saranno poco più che nominali, se tutti coloro che operano nella università non vorranno compiere il loro dovere di serietà, in nome anche di quella produttività della spesa per la pubblica istruzione che è legata alla formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni dell'Italia. Ma il costume non compete al decreto e non compete nemmeno, senatore Cervone, alla sua riforma, compete alla capacità di un impegno universitario nuovo.

Se giustamente, come è stato rilevato, si sta costituendo, senatore Lombardini, un esercito di « docenti all'assalto del nulla » (ripeto questa frase tra virgolette) vi è da chiedersi perchè vi è questo nulla, supponendo che ci sia veramente, e se esso non

sia semmai la conseguenza anche delle abdicazioni di responsabilità, dell'opportunismo e della demagogia cui tutti forse abbiamo indulto. Gli apprendisti stregoni, come anche è stato detto, sono non solo i politici, ma anche coloro che hanno lasciato moltiplicare il precariato, che hanno mal gestito esami, che hanno fatto accertamenti di cultura non seriamente selettivi.

Occorre rimettere calma e responsabilità. Non si fa ordine costruttivo se non prendendo coscienza delle proprie responsabilità e mediando tra esigenze opposte. Così occorre mediare — e il decreto fa del suo meglio in tal senso — tra coloro che oggi dicono che l'università deve essere tutta libera per i giovani e coloro che cercano l'occupazione per l'occupazione, costi quel che costi. Il drammatico fenomeno della scuola che mangia la scuola, cioè produzione non selettiva e seria di laureati ed assorbimento da parte della stessa scuola del prodotto che ne è uscito, deve finire in nome della nostra volontà comune, della civiltà e della storia del nostro paese. Tra queste due esigenze, onorevoli senatori, bisognerà pur trovare una via intermedia ed è dovere del Governo proporla: è irrealistico pensare ad un'università che abbandoni tutti coloro che ha imbarcato per anni ed anni e ai quali ha promesso fin dal 1973 — lo sottolineava anche il senatore Guarino — la stabilizzazione in vista dell'imminente riforma; ma ingiusto è anche ignorare che il decreto fa uno sforzo notevole quanto a liberalizzazione dei posti per i giovani (e la Commissione — le rendo atto e la ringrazio — ha accentuato questo aspetto); e ciò non solo perchè il decreto ha abolito il concorso riservato e immaginato in primo tempo (tutti i concorsi universitari sono liberi per tutti) ma anche perchè opportunamente la Commissione ci propone l'aumento dei posti di aggiunto.

Potremmo andare avanti a lungo per porre in luce le contraddizioni di molti atteggiamenti critici oggi dibattuti; ma è forse anche bene che essi siano emersi tutti, anche se preoccupanti appaiono la diffidenza o almeno la scarsa comprensione di una categoria universitaria verso l'altra, la tensione sociale che vi è all'interno dell'università, la tendenza di qualcuno al *quieta non movere* (fino ad ora, senatore Guarino, le leggi normali non hanno risolto il problema e in merito, anzichè disturbare Fo, come ha fatto lei, si potrebbe disturbare Pirandello, il Pirandello del « Gioco delle parti »); dall'altro lato è deprecabile la tendenza di altri ad occupare posti nuovi per gestirli con mentalità antica.

Occorre ragionare con pacata serietà, ritrovare ciò che unisce, assicurare convivenza pacifica tra componenti universitarie e rinverdire una fiducia che è tuttora scomparsa. Non chiamerò mai i maestri « baroni » e i precari « plebei »; dico però che non può vivere un'università nella quale i maestri non abbiano fiducia nei collaboratori che essi stessi hanno spesso introdotto e non può ispirare fiducia un'università nella quale i collaboratori non abbiano fiducia nel maestro e nella sua funzione insostituibile. L'università è oggi bloccata, contro il decreto: può anche essere, senatore Nencioni, a breve però. In realtà l'università è bloccata dalle sue contraddizioni, dalle contraddizioni in cui è caduta ed è bloccata anche perchè dietro l'università sta una situazione sociale delicata, resa ancora più pericolosa dalla crisi di valori che è tipica del nostro momento storico e minaccia la certezza del diritto. Dietro la crisi dell'università sta soprattutto una disattenzione politica (che risale molto lontano nel tempo) e forse anche un errore: quello — col permesso degli economisti — di un mondo e di una società che credette di privilegiare il progresso economico, scientifico e tecnologico su quel progresso morale, civile e culturale senza il quale il progresso stesso non diventa civiltà ma innesca — e lo vediamo ogni giorno — nuova barbarie.

È tempo dunque di una vera e propria politica universitaria capace di assicurare dignità culturale e scientifica in un'università cresciuta, diventata università di popolo; è tempo di agire con urgenza: il voto che abbiamo dato a Tor Vergata, Viterbo e Cassino due settimane or sono in quest'Aula come avvio alla sollecita approvazione del pac-

chetto delle nuove sedi fu da noi stesso qui giudicato, nelle mie parole conclusive del dibattito, come un primo atto di una politica universitaria organica. Il decreto che stiamo discutendo ne è un secondo atto, di grande importanza perchè dal voto di esso dipenderà, senatore Maravalle, senatore Urbani, senatore Masullo, per molto tempo la possibilità di accelerare anche l'indispensabile riforma universitaria. Certo, il decreto è forse il momento più difficile di questa « universiade » cui il nostro Parlamento si prepara; sappiamo bene — se mi lasciate passare un esempio nostalgico da ministro per la ricerca scientifica — che non si conquista mai l'orbita spaziale (senza nessun riferimento al Sirio) al di là della forza di gravità se non attraverso lanciatori che, con stadi successivi, immettano il satellite in orbita: il primo stadio è sempre quello che fa più fatica a staccarsi da terra (deve vincere, senatore Urbani, la forza di gravità); il secondo stadio corre più veloce e più sicuro; il terzo stadio è quello che, quasi libero da forze frenanti, conquista definitivamente l'orbita. L'incidente di lancio, senatore Cervone, senatore Spadolini, se avviene, avviene quasi sempre nel primo stadio (in questo caso il decreto) ed è così perchè il primo stadio vettore deve vincere, con l'attrito del decollo, la forza di gravità e per noi la forza di gravità, nella scuola come nell'università, nell'università come nella società, sono il particolarismo, la visione soggettiva dei problemi, il rifiuto della valorizzazione di quel bene comune nel quale tutti dovremmo riconoscerci. Si è detto che abbiamo voluto fare una legge esclusivamente occupazionale senza affrontare i problemi di fondo della nuova università. Ma se non si sgombra il terreno dagli sterpi del passato non vi può essere la spianata della nuova università.

Ma non si creda che non abbiamo anche noi, Governo, un disegno di una università moderna agganciata all'Europa, proiettata verso la collaborazione internazionale, una università che, a nostro giudizio, potrebbe — e sarà questo il compito della riforma — equilibrare valori umanistici e impegno scientifico del nostro tempo, una università che attraverso il recupero del neo-umanesimo e del senso della socialità possa essere promotrice anche di armonia sociale, in vista di colloqui internazionali e comunitari più vasti. Il satellite, senatore Cervone, per noi, è il disegno di una università nuova ed il Governo la vuole aperta ai migliori, capace di selezionare le sue componenti, capace di utilizzare dipartimenti, dottorato di ricerca, organi di governo come strumenti di modi nuovi di fare cultura, scienza e cooperazione internazionale.

L'Italia ha spazio da recuperare ed è indicativo al riguardo il consenso di tutte le parti politiche a sollecitare un aumento dell'impegno finanziario di ricerca, un impegno quanto mai importante per il nostro paese, in un momento in cui lo sviluppo della nazione è affidato in gran parte a programmi finalizzati, a ricerca di base e alla necessità di giovani docenti preparati nell'indagine scientifica.

L'Europa, onorevoli senatori, batte sempre più alle nostre porte e nell'Europa l'impegno della crescita mediterranea è un capitolo d'obbligo di grande importanza; ma la crescita sollecita anche una collaborazione scientifica, culturale tra tutti i paesi mediterranei. Non possiamo continuare a restare chiusi nelle nostre contestazioni universitarie. Ogni giorno di attesa nel partecipare al concerto internazionale delle università è un giorno di abdicazione e le conseguenze di ciò saranno pagate non solo dal declassamento della nostra cultura, ma anche dalla decelerazione del nostro sviluppo nazionale. Anche per questi motivi la riforma ha bisogno di questo decreto di avviamento. Il Governo è convinto, in coscienza, di aver realizzato con esso una mediazione valida, una composizione di esigenze diverse, respinta la quale le diffidenti forze universitarie si allontanerebbero sempre di più e forse irreparabilmente tra loro.

Ci sembra essenziale, dunque, all'articolo 1, la distinzione di funzione scientifica tra l'ordinario e il professore associato, al fine di salvaguardare, senatore Bernardini, nella unicità della funzione docente, la differenziazione del ruolo. Sono convinto d'al-

tronde che il docente unico ... (*Interruzione del senatore Bernardini*). Lo sappiamo benissimo, abbiamo sempre avuto idee diverse su questo argomento e spero che la mia opinione possa raccogliere in materia il consenso della maggioranza. Sono convinto d'altronde — dicevo — che il docente unico non si addica ad una università moderna e non credo che nel mondo vi siano esempi di università con docente unico.

È importante altresì la figura dell'aggiunto, nella quale convergono quasi automaticamente i contrattisti, attraverso il filtro di controllo, e gli assegnisti, i borsisti e numerose altre categorie, figura altresì aperta — quella dell'aggiunto — alle giovani leve di studiosi e che consente, sia pure in via di transizione alla legge di riforma, quell'apprendistato utile ad una università che voglia preparare le sue riserve.

In tal senso, senatore Spadolini, è giusto attribuire, come lei ha voluto, alle facoltà i posti relativi ed è bene chiarire qui, contrariamente a quanto scrive questa mattina un organo di stampa, che proprio questa posizione di aggiunto non è posizione di funzione docente, ma è posizione di preparazione alla docenza.

Quanto allo straordinariato, la proposta della Commissione pubblica istruzione del Senato ci pone certo in una posizione di migliore legittimità costituzionale perchè dà oggettività alle valutazioni previste. Quanto agli organi di governo dell'università, pur considerando che il decreto originario si preoccupava di mettere in essere le strutture necessarie a garantire rapide procedure concorsuali, ci sembra giusto, come la Commissione ha richiesto, rinviare la materia alla riforma in quanto tale assicurando comunque sin da questo momento una maggiore rappresentanza giovanile.

Positivo è anche il recupero del professore a contratto che è una istituzione nota in altre università straniere. Deve essere gestita da noi con grande apertura e nella preoccupazione di garantire il collegamento tra università e società operativa nazionale e internazionale. L'introduzione della figura del professore a contratto ci consente d'altronde di guardare, senatore Maravalle, anche con maggiore organicità di concezione all'altro tema del tempo pieno e delle incompatibilità (e ringrazio per quanto in materia il relatore senatore Cervone ha poco fa detto). Negli accordi che abbiamo stretto in corso di preparazione del decreto e che sono stati riconfermati anche in sede di discussione al Senato (Commissione pubblica istruzione) si prevede — e lo dico soprattutto per le giuste preoccupazioni di alcuni senatori — che un protocollo tra Governo e partiti dovrà riconfermare l'impegno di tutti per l'attuazione, con la legge di riforma o con apposito provvedimento legislativo, del tempo pieno e delle incompatibilità. Questo impegno consentirà al Parlamento di assumere con pienezza le sue determinazioni in così impegnativa materia assicurandone in ogni caso, a partire dal 1° novembre 1979, la graduale attuazione. Ciò evidentemente in relazione anche all'incremento delle strutture universitarie idonee ad assicurare ai docenti l'esercizio del diritto-dovere della ricerca scientifica, oltre all'espletamento della funzione didattica, e ciò in considerazione anche della rinuncia dell'insegnante che scelga il tempo pieno all'esercizio della libera professione.

Per quanto riguarda il quadro del personale, credo debba trovare legittima collocazione quanto è stato dettato dalle norme dell'articolo 8 del provvedimento in ordine alla nuova disciplina giuridica ed economica anche del personale non docente dell'università al quale nelle lunghe riunioni abbiamo dedicato molta attenzione. La legge di riforma amplierà d'altronde questi ed altri discorsi disciplinando altri aspetti come la presenza degli studenti nell'università, l'obbligo di frequenza eventuale e tanti e tanti temi che non possono essere qui anticipati.

Troppi docenti, senatore Lombardini, senatore Guarino, nelle università con questa innovazione? A parte che, come ho detto, il numero globale risale agli accordi antichi, l'università, ricordiamolo, non è fatta solamente per esercitare funzione docente, per preparare lauree: l'università è fatta perchè si produca anche cultura e perchè si organizzi ricerca e, in ogni caso, perchè si lavori su programmi scientifici e culturali in armonico impegno singolare e collettivo e con riferimento all'imponente domanda del paese

quanto a consulenza universitaria. Giustamente il senatore Lombardini si preoccupava della parte finanziaria di questo provvedimento. Ne confermo la copertura; e poichè mi è stato chiesto quanto a regime costerà questa università, faccio presente che le nostre previsioni, a regime, implicano un aumento della spesa attuale di 287 miliardi l'anno, fatta salva poi l'aggiunta della copertura finanziaria del tempo pieno e fatta salva l'aggiunta del progressivo impegno necessario per lo sviluppo delle attrezzature di ricerca scientifica ed edilizie.

Anche questi temi si collegano d'altronde, onorevoli senatori, all'ordinamento della nuova università e da essi discende anche la necessità dei collegamenti con le regioni, con gli enti locali, con la programmazione economica generale e con gli effetti della partecipazione più profonda alla vita della Comunità economica europea e, attraverso essa, alla vita internazionale.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel lavoro della preparazione di questo decreto, nel lavoro della Commissione sotto la guida del senatore Spadolini, tutti si sono resi ancora più conto, credo, dello stato di necessità che lo motiva; una necessità che deriva dalla situazione difficile in cui versa l'università, senatore Cifarelli, e che giustifica l'ampiezza del dettato anche per la complessità del problema.

Queste valutazioni e quelle da voi fatte sono di conforto al Governo per confermare, mentre chiede la conversione del decreto, anche la costituzionalità dello stesso. I dubbi sollevati sotto il profilo costituzionale circa la possibilità del Parlamento di modificare in sede di conversione situazioni di vantaggio create con il decreto-legge, portati qui pur con autorevolezza dal senatore Guarino, non hanno adeguato fondamento. È noto infatti che l'articolo 77 della Costituzione sancisce che il Governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza (e che non devono essere di assoluta eccezionalità, senatore Masullo), può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti con forza di legge. E quell'articolo definisce gli atti come provvisori, in piena e puntuale coerenza con il fondamentale principio costituzionale che la potestà legislativa spetta primariamente e collettivamente alle due Camere.

Da una tale premessa discende, sul piano costituzionale, che le disposizioni contenute in un decreto-legge rimangono sottoposte alla verifica del Parlamento, la cui funzione non è limitata alla sola esternazione di un globale assenso — il dubbio di ieri — ma si esplica, come pacificamente e concordemente ammesso, in tutta la sua ordinaria e naturale pienezza modificativa, caducativa ed innovatrice di eventuali posizioni di vantaggio create dal decreto.

Dunque non può parlarsi, senatore Guarino, di limiti alla potestà legislativa delle due Camere in sede di conversione in relazione a presunti diritti quesiti, ben potendo il Parlamento, nella pienezza dei suoi poteri costituzionali, modificare con efficacia *ex nunc* eventuali posizioni di vantaggio create solo in via provvisoria e condizionata dalle norme contenute nel decreto-legge. In sostanza, lasciatemelo dire, i diritti indicati dal decreto *ex tunc* e non confermati dalla conversione sono essi pure precari, ahimè, senza diritto di passare, onorevole relatore, nel ruolo degli aggiunti.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

(*Segue* PEDINI, *ministro della pubblica istruzione*). Si è anche osservato che con i meccanismi previsti dal decreto-legge si sarebbe violato il principio costituzionale del concorso per l'accesso al pubblico impiego (l'onorevole relatore ha già fatto riferimento a precedenti clamorosi nella nostra legislazione). A me tocca dire che ciò non è vero, in quanto i meccanismi previsti sono conformi al precetto costituzionale, atteso che il concorso pubblico è la regola recepita nel testo e l'immissione in ruo-

lo *ope legis* è qui l'eccezione. Quest'ultima è peraltro consentita dalla stessa Costituzione laddove prevede che nei casi stabiliti da atti aventi forza di legge si possa derogare, in presenza di idonee ragioni giustificative, al principio tendenziale del pubblico concorso, come la storia legislativa di questo Parlamento testimonia.

I pochi casi di *ope legis* previsti dal provvedimento, in quanto limitati a personale che già ha dato prova di preparazione, di idoneità, anche attraverso selezioni, sono dunque a nostro giudizio pienamente giustificati. Quanto poi all'urgenza del provvedimento, va rilevato che l'attuale situazione di difficoltà nelle università, che si protrae ormai da lungo tempo, è determinata essenzialmente dal fenomeno del precariato che investe un rilevante numero di personale operante nell'università stessa e, al limite, coinvolge la stessa funzione docente con inevitabile ripercussione sull'ordinato, regolare funzionamento degli atenei. Da qui la necessità e l'urgenza di dare risposta adeguata, e non solo strettamente settoriale, ma necessariamente organica al quadro di fondo dell'università, pur nel rispetto dei limiti costituzionali propri dello strumento legislativo adoperato.

Non è la prima volta che in materia universitaria e scolastica — ed è stato qui autorevolmente ricordato — in genere si ricorre al decreto; e nonostante le mirabili prudenze legislative del mio illustre ed ineguagliabile precedessore, professor De Sanctis, qui ricordate, al decreto, almeno in parte, è più volte ricorso, per le sue riforme, lo stesso ministro Casati. Già le misure urgenti per l'università nel 1973, con il prevedere la stabilizzazione di alcune categorie di personale docente incaricato, con l'introdurre la figura del contrattista e dell'assegnista, non hanno d'altronde risolto alcuni dei problemi più urgenti che fin da allora si ponevano e nel contempo non hanno posto le premesse per un ulteriore necessario intervento normativo per le attese create, non definite e divenute improrogabili? Se occorreva lo stato di necessità per giustificare un provvedimento così ampio, quello che succede oggi nelle università e indipendentemente dalle responsabilità non è forse, senatore Nencioni, motivo di urgenza sufficiente per operare con un decreto, pur non essendo certamente sicuri (anche se possiamo sperarlo) di risultati pacificatori?

Qui d'altronde non emerge solo il profilo costituzionale dell'urgenza (che peraltro sussiste, come si è visto), ma vengono in considerazione, senatore Abbadessa, temi di verità e di sostanza concreta per domandarci se è veramente possibile operare la riforma universitaria. E se questa riforma è dichiarata possibile grazie anche al testo di questo decreto che ne è chiaramente il primo atto, allora a maggior ragione dovremo approvare il decreto e con fiducia (rimettendo alla riforma l'isola così efficacemente ricordata dal senatore Plebe) nella possibilità di riqualificare la vita universitaria anche con le necessarie ed urgenti tensioni culturali.

Prepareremo così le condizioni perchè l'Italia possa avere un'università all'altezza del progresso da essa stessa compiuto e aperta a quell'internazionalismo che qualificherà sempre più con l'Italia la nostra scuola.

Credo in sostanza che questa sia una valida occasione per intervenire con efficacia sul grande impegno universitario. Il Governo non ha voluto perdere, per quanto gli tocca, questa occasione; nella vostra responsabilità, onorevoli colleghi, credo con fiducia, quella occasione non la perderete nemmeno voi. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1 dei senatori Mezzapesa ed altri.

C E R V O N E , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Senatore Mezzapesa, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

M E Z Z A P E S A . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge numero 1433 nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario, con le seguenti modificazioni:

Articolo 1,

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Nella dotazione organica di 15.000 posti di professore ordinario sono compresi i posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, inclusi quelli non ancora ripartiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, quelli comunque in soprannumero, nonchè quelli relativi a cattedre convenzionate esistenti al 31 ottobre 1978 »;

il primo periodo del dodicesimo comma è sostituito dal seguente: « Per i trasferimenti dei professori di ruolo si applicano le norme vigenti per i professori ordinari »;

al tredicesimo comma, le parole da: « Il giudizio sulla loro operosità scientifica e didattica » fino alla fine, sono soppresse;

il quattordicesimo comma è soppresso;

al quindicesimo comma, le parole: « gli atti relativi al giudizio ed alla nomina » sono sostituite dalle altre: « gli atti relativi al giudizio ».

Articolo 2,

al primo comma, le parole: « sono distribuiti sulla base di programmi biennali in misura non superiore a 2.000 » sono sostituite dalle altre: « sono distribuiti sulla base di programmi biennali in misura non inferiore a 2.000 »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I restanti posti sono destinati alla nomina dei vincitori dei concorsi per professore ordinario che abbiano i particolari requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3 »;

al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: « . Nei programmi, le facoltà devono indicare il numero dei posti da mettere a trasferimento e quello dei posti da mettere a concorso »;

al settimo comma, le parole: « Entro trenta giorni dalla data del decreto ministeriale » sono sostituite dalle altre: « Entro sessanta giorni dalla data del decreto ministeriale »;

l'undicesimo comma è soppresso;

il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Dei 15.000 posti di professore associato di cui al precedente articolo 1, 6.000 sono distribuiti nell'arco di sei anni accademici a partire dall'anno accademico 1978-1979, in misura non inferiore a 2.000 per il primo biennio, e non inferiore a 1.500 per ciascuno dei due bienni successivi »;

al tredicesimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « per i professori ordinari »;

dopo il tredicesimo comma è inserito il seguente:

« In ogni caso, nella ripartizione dei posti di professore di ruolo dovrà essere prioritariamente assicurata, per ciascun corso di laurea, una assegnazione di posti che consenta la copertura di un numero di insegnamenti pari al numero di esami previsti dallo statuto per il conseguimento del titolo, aumentato di un terzo, al fine di consentire la varietà dei piani di studio, per ciascun indirizzo attivo nell'anno accademico 1977-1978 »;

al quattordicesimo comma sono soppresse le parole da: « Qualora entro sessanta giorni » alla fine.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Concorsi per posti di professore ordinario*). — Nei concorsi a posti di professore ordinario limitatamente alla prima tornata il Ministro della pubblica istruzione potrà mettere a concorso anche una percentuale dei posti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, che le commissioni giudicatrici potranno utilizzare sulla base di un motivato giudizio comparativo per la designazione dei candidati vincitori che maturino almeno nove anni di incarico, anche non continuativo, entro l'anno accademico 1978-79 o che maturino sette anni d'incarico negli stessi termini, qualora siano liberi docenti confermati, oppure siano assistenti ordinari che negli stessi termini maturino almeno otto anni di assistentato e sei anni di incarico di insegnamento nell'anno accademico 1978-79, oppure siano assistenti ordinari, con libera docenza confermata, che maturino tre anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79, purchè abbiano presentato domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del successivo articolo 4, secondo comma. Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati.

Il numero dei posti destinati agli aspiranti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma sarà indicato per ogni gruppo di discipline dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto integrativo del bando di concorso, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale in relazione al numero dei candidati in possesso di particolari requisiti di cui al primo comma. Il numero complessivo di tali posti non potrà comunque essere superiore a quello dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 2.

I vincitori che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma potranno essere chiamati a domanda, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, anche da facoltà che non abbiano richiesto il concorso, conservando il diritto ad essere nominati presso la facoltà sede ultima di incarico.

Qualora non intervenga la chiamata di alcuna facoltà nel termine di sessanta giorni dall'approvazione degli atti del concorso, il Ministro della pubblica istruzione provvede nei successivi quarantacinque giorni alla assegnazione ed alla nomina, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale e sentite le richieste degli interessati.

Qualora il concorso per un raggruppamento di discipline interessanti un candidato nelle condizioni predette non fosse bandito, è facoltà del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, bandire il concorso.

La dotazione organica dei posti di professore di ruolo assegnati alle facoltà alle quali risultino destinati i vincitori dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 2 è incrementata delle unità corrispondenti necessarie alla loro nomina nel ruolo organico.

Qualora successivamente all'espletamento nella prima tornata concorsuale risultassero posti residui nel contingente di cui al secondo comma del richiamato articolo 2, gli stessi saranno portati in aumento ai posti destinati ai successivi concorsi ».

Articolo 4,

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I professori universitari incaricati che maturino sette anni di incarico con l'anno accademico 1978-79 ovvero che maturino negli stessi termini tre anni di incarico se assistenti ordinari anche in soprannumero, sono inquadrati, a domanda, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'Università o istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono l'incarico d'insegnamento. I titolari di più incarichi sono tenuti a dichiarare la loro opzio-

ne entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.

L'inquadramento è subordinato alla presentazione, entro il termine ultimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, decimo comma, di apposita domanda con esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento e conseguente rinuncia a qualunque altro rapporto di impiego anche privato »;

il secondo comma è soppresso;

al terzo comma, le parole: « università libera legalmente riconosciuta » sono sostituite dalle altre: « università non statale legalmente riconosciuta »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Alle università non statali legalmente riconosciute viene corrisposto un contributo statale in rapporto al maggior onere loro derivante dall'applicazione del presente decreto »;

il settimo comma è sostituito dal seguente:

« I professori incaricati con incarico conferito alla data del 31 ottobre 1978 e gli assistenti ordinari anche in soprannumero possono accedere al ruolo dei docenti associati previo giudizio di idoneità espresso da commissioni nazionali e basato sui titoli scientifici prodotti dal candidato »;

dopo il settimo comma è inserito il seguente:

« Le commissioni di cui al comma precedente sono composte da cinque professori ordinari, nominati, su designazione dell'organo consultivo universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione, per i raggruppamenti di discipline determinati dal predetto organo »;

all'ottavo comma, le parole: « faranno le chiamate anche in soprannumero ai posti loro assegnati » sono sostituite dalle altre: « faranno le chiamate anche in soprannumero ai posti di professore di ruolo di cui dispongono »;

il nono comma è sostituito dal seguente:

« Nella lista degli idonei sono anche collocati senza giudizio di idoneità coloro che, in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, essendo incaricati presso una università non statale legalmente riconosciuta non vengano inquadrati presso la predetta università »;

dopo il nono comma è inserito il seguente:

« Eventuali posti residui del contingente di cui al precedente quinto comma saranno portati in aumento ai seimila posti destinati a concorso libero »;

dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente:

« Gli incaricati con almeno tre anni di anzianità nell'anno accademico 1978-1979 conservano — a domanda da presentarsi entro il 1° febbraio di ciascun anno — l'incarico fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al precedente settimo comma »;

il tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

« I giudizi di cui al settimo comma del presente articolo si svolgeranno in due sessioni nell'arco di tre anni; a tali giudizi gli aspiranti possono presentarsi una sola volta »;

il quattordicesimo comma è soppresso;

i commi quindicesimo e sedicesimo sono sostituiti dal seguente comma:

« L'assistente di ruolo che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda, conserva a titolo personale la qualifica di assistente nel ruolo ad esaurimento e nei suoi confronti continuano ad applicarsi le stesse norme che ne disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il professore incaricato che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria, scaduti i termini per la presentazione della domanda non può essere confermato nell'incarico; ces-

sano altresì gli effetti della norma di cui al precedente quindicesimo comma »;

dopo il precedente comma sono inseriti i seguenti commi aggiuntivi:

« Alla scadenza del terzo anno dalla data dell'inquadramento in ruolo, il professore associato è sottoposto ad un giudizio di conferma in ruolo. Il giudizio è per titoli scientifici, integrati da un colloquio sui titoli.

Le commissioni giudicatrici per i giudizi di cui al comma precedente sono nominate ogni anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su designazione dell'organo consultivo universitario nazionale, per gruppi di discipline determinati secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre docenti ordinari e da due associati. Nella prima applicazione del presente decreto saranno composte da cinque professori ordinari.

Il professore associato che non superi il giudizio di cui al precedente diciottesimo comma, permane in servizio per ulteriori tre anni al termine dei quali è sottoposto ad un nuovo giudizio di conferma con le modalità di cui ai commi precedenti. Ove tale giudizio sia negativo, il professore associato decade dal ruolo ».

Articolo 5,

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commisisone è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di 9 commissari »;

al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: « In prima applicazione del provvedimento, nel caso in cui mancasse, per il gruppo di materie interessate, un adeguato numero di professori associati, la commissione potrà essere composta da un numero superiore di professori ordinari »;

all'ottavo comma, le parole: « , ivi compresi i membri supplenti » sono sostituite dalle altre: « Tra i restanti membri eletti si sorteggiano, ove necessario, i sostituti »;

al nono comma, le parole: « un numero di professori inferiore a 20 » sono sostituite dalle altre: « un numero di professori inferiore a 50 »;

l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di concorso a professore ordinario l'elettorato attivo e passivo spetta solo ai professori ordinari, nel caso di concorso a professore associato l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori ordinari e agli associati. In tal caso le elezioni si svolgono distintamente per i professori ordinari e per i professori associati »;

al dodicesimo comma sono soppresse le parole: « comprensivo dei membri supplenti »;

al diciassettesimo comma, le parole: « da concludersi entro il 15 giugno » sono sostituite dalle altre: « da concludersi entro il 30 giugno »;

il diciottesimo comma è sostituito dal seguente:

« Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il Consiglio di facoltà secondo il disposto del successivo articolo 7, entro 60 giorni dalla approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate »;

al ventunesimo comma, le parole: « entro il 15 giugno » sono sostituite dalle altre: « entro il 30 giugno »;

il ventiduesimo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. - (*Professori a contratto*). — I consigli di facoltà, nella composizione limitata ai professori di ruolo, possono, entro il 31 maggio, programmare per il successivo anno accademico, nell'ambito dei piani di studio previsti dall'ordinamento universitario, l'attivazione di corsi integrativi e complementari di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, al fine di acquisire nel loro insegnamento significative esperienze teorico-pratiche vissute nel mondo extrauniversitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Tali corsi non potranno essere in numero superiore al cinque per cento degli insegnamenti ufficiali impartiti dalla facoltà.

I corsi di cui al precedente comma, d'intesa con i docenti delle discipline interessate, costituiranno parte integrante dell'insegnamento ufficiale e costituiranno indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi saranno chiamati a far parte delle commissioni d'esame quali cultori della materia.

I consigli di amministrazione delle Università, nell'ambito degli stanziamenti deliberati annualmente a tal fine, approvano o modificano, sentito il senato accademico, i programmi proposti dalla facoltà.

Entro tali limiti i rettori delle Università su designazione dei relativi consigli di facoltà, nella composizione limitata ai professori di ruolo, ed espressa con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, affideranno lo svolgimento dei corsi e delle attività di cui ai precedenti commi a cittadini italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale, anche se docenti di Università estere, stipulando con essi appositi contratti per la prestazione professionale richiesta che in nessun caso potrà prolungarsi oltre l'anno accademico.

Il contratto è rinnovabile una sola volta nell'ambito del quinquennio.

Il corrispettivo della prestazione professionale richiesta sarà determinato consensualmente, assolto in unica soluzione ed adeguato alla natura delle prestazioni richieste.

I contratti potranno essere stipulati con cittadini italiani dipendenti pubblici o privati, purchè espressamente autorizzati al rapporto; liberi professionisti, purchè iscritti nei relativi albi professionali ».

All'articolo 6,

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« A decorrere dal 1° novembre 1978 è istituito il ruolo ad esaurimento degli aggiunti universitari.

La relativa dotazione organica è di 17.000 posti di cui 5.000 destinati a concorsi liberi e 12.000 assegnati secondo le modalità di cui ai successivi commi. I posti così istituiti saranno ripartiti tra le facoltà, su parere dell'organo consultivo nazionale che determini altresì anche i gruppi di discipline cui destinare gli stessi tenendo conto per la distribuzione del numero degli aventi titolo all'inquadramento, di cui ai successivi commi, dell'attività didattica da essi svolta e dei titoli scientifici acquisiti ed in ogni caso delle esigenze funzionali delle facoltà anche al fine di assicurare un loro equilibrato sviluppo didattico e scientifico sul piano nazionale.

Hanno diritto ad essere inquadrati a domanda, previo motivato parere favorevole delle facoltà, i titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in servizio come tali alla data del 31 ottobre 1978.

La valutazione degli aspiranti è demandata a commissioni giudicatrici nominate dai rettori delle Università su designazione dei consigli di facoltà, con deliberazione limitata alla sola componente docente, e composte da tre professori di ruolo, di cui almeno uno ordinario che la presiede. Le commissioni giudicatrici procederanno alla formulazione del parere con motivate ed esaurienti relazioni, che saranno pubblicate sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il titolare del contratto mantiene il diritto previsto al quattordicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« I posti residui del contingente dei 12.000 destinati agli inquadramenti saranno assegnati con giudizio idoneativo inteso ad accertare, nell'ambito dei posti disponibili, la attitudine alle funzioni di cui al diciottesimo comma.

Il giudizio idoneativo favorevole, necessario per l'inclusione in apposita graduatoria per gruppi di discipline, sarà espresso da commissioni composte da tre docenti di ruolo, di cui due nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, e uno designato dal consiglio di facoltà con deliberazione della sola componente docente.

Le commissioni formuleranno il giudizio positivo sulla base dei titoli prodotti dai candidati e dell'esito di un colloquio nel limite dei posti disponibili per il relativo gruppo di discipline.

Al giudizio delle commissioni possono chiedere di essere ammessi:

a) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

b) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62;

c) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella nonchè dall'Accademia nazionale dei Lincei;

d) i perfezionandi della Scuola normale superiore, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e della Domus Galilaeiana di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

e) i titolari di borse o di assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominate purchè finalizzate agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

purchè in tutti i casi predetti sia stata svolta attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno un biennio anche non continuativo entro il quadriennio che termina al 31 ottobre 1978, ovvero che sono in servizio al 31 ottobre 1978, da almeno un anno;

nonchè le seguenti ulteriori categorie:

f) gli assistenti incaricati o supplenti e gli incaricati supplenti che abbiano svolto attività scientifica e didattica per almeno un anno accademico entro il biennio che termina il 31 ottobre 1978, intendendosi che l'anno può risultare dalla somma di periodi parziali comunque non più brevi di 3 mesi ciascuno;

g) coloro che siano vincitori di pubblici concorsi banditi dall'Università ed abbiano svolto attività di lettore per almeno un biennio;

h) i medici interni universitari, assunti con pubblico concorso in seguito a delibera del consiglio di amministrazione dell'Università per le esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari, che abbiano almeno un anno di servizio al 31 ottobre 1978 e che abbiano percepito i compensi previsti dalle leggi vigenti.

I perfezionandi della Scuola normale superiore di Pisa e della Scuola superiore di Pisa sosterranno il giudizio presso la Scuola e saranno inquadrati presso l'Università di Pisa, con assegnazione, deliberata dal sena-

to accademico, alle facoltà in relazione alla attività svolta »;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Sono destinati a concorsi liberi da bandire per gruppi di discipline 5.000 nuovi posti del ruolo ad esaurimento, nonchè quelli non ricoperti con le modalità di cui ai precedenti commi »;

al diciannovesimo comma, le parole: « che diano titolo all'inquadramento » sono sostituite dalle altre: « che diano titolo all'ammissione al giudizio per l'inclusione nel ruolo »;

il ventesimo comma è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Articolo 7. - (*Organi di governo dell'Università*). — In attesa della nuova disciplina degli organi di governo dell'Università che sarà dettata con la legge di riforma universitaria, i professori associati presenziano ai consigli di facoltà. Partecipano alle deliberazioni per tutte le questioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate relative a posti di professori ordinari, nonchè le questioni relative ai professori fuori ruolo.

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento e all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari, restano ferme, nei consigli di facoltà, le rappresentanze delle corrispondenti categorie di personale secondo le modalità e le percentuali previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente primo comma, estese alla destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanza, alle chiamate, nonchè alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà tre rappresentanti degli aggiunti universitari ed una rappresentanza degli studenti in misura pari a 8 eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti nei corsi di laurea, 10 quando questi siano più di duemila e meno di cinquemila, 12 al di sopra di tale numero.

Le adunanze dei consigli di facoltà potranno validamente deliberare con la presenza della metà dei componenti che hanno diritto a partecipare alle relative risoluzioni. Qualora in due successive convocazioni non si raggiungesse il numero legale, le adunanze potranno validamente deliberare con la presenza di un terzo dei componenti che hanno diritto a partecipare alle relative risoluzioni.

La rappresentanza dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti di ruolo nei consigli di amministrazione delle Università e delle opere universitarie è sostituita, rispettivamente, da quattro e due rappresentanti dei professori associati. Nella prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati saranno surrogati da altrettanti componenti, eletti, dei professori associati, restando ferma la rappresentanza degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato. L'integrale partecipazione della componente rappresentativa dei professori associati sarà assicurata, nell'ulteriore attuazione della presente legge, in conseguenza anche dell'espletamento della seconda sessione di idoneità su titoli scientifici alla docenza universitaria prevista dal sedicesimo comma dell'articolo 4, subentrando, nel primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo a tale scadenza, all'attuale unico rappresentante degli assistenti di ruolo, rispettivamente uno e due rappresentanti dei professori associati.

I consigli di amministrazione delle Università e delle opere universitarie sono altresì integrati con due ed uno rappresentanti degli aggiunti universitari. La partecipazione studentesca è elevata, rispettivamente, a quattro ed otto rappresentanti; quella del personale non insegnante nei consigli di amministrazione dell'Università a due rappresentanti.

Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono elette con modalità san-

cite dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'elettorato passivo per l'elezione del rettore e del preside spetta soltanto ai professori ordinari; l'elettorato attivo per l'elezione del rettore e del preside è attribuito a tutti i professori di ruolo.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è resa obbligatoria l'istituzione dei consigli dei corsi di laurea già previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nelle facoltà con pluralità di corsi o indirizzi di laurea.

I consigli di corso di laurea, nell'ambito dei criteri generali dettati dai consigli di facoltà ed intesi ad assicurare il coordinamento dell'attività didattica e scientifica per la realizzazione delle finalità programmate, deliberano, con competenza esclusiva, sulle materie relative all'attività di insegnamento e di studio per il conseguimento del diploma di laurea; esaminano ed approvano i piani di studio degli studenti, designano le commissioni giudicatrici per gli esami di laurea.

I consigli di corso di laurea formulano inoltre proposte per la migliore utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale assegnati alla facoltà, al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento ed il loro coordinamento con le attività di ricerca scientifica. Esprimono altresì proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie relative agli insegnamenti che coordinano.

I consigli di corso di laurea promuovono altresì la predisposizione dei programmi biennali per la richiesta dei posti di professore di ruolo che le facoltà elaborano ai sensi del precedente articolo 2 con le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo. Con le stesse limitazioni propongono le modalità per l'utilizzazione dei posti destinati ad insegnamenti del corso di laurea, potendo essere delegati dai consigli di facoltà a deliberare anche in merito alla loro copertura.

Il consiglio di corso di laurea è composto dai professori di ruolo degli insegnamenti del corso medesimo. Fanno altresì parte del consiglio due rappresentanti degli aggiunti universitari ed una rappresentanza degli studenti in ragione di otto eletti qualora il numero degli iscritti al corso di laurea sia inferiore a duemila e di dieci quando gli iscritti siano più di duemila.

I componenti di cui al comma precedente sono eletti con le stesse modalità previste dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive modificazioni e integrazioni.

Fino alla cessazione delle stabilizzazioni di cui al quarto comma dell'articolo 12, i professori incaricati stabilizzati negli insegnamenti che fanno parte integrante del corso di laurea intervengono nei rispettivi consigli. Essi partecipano alle deliberazioni con l'esclusione di quelle comunque relative alla destinazione dei posti di professore di ruolo ed alle modalità per la loro utilizzazione.

Con le stesse limitazioni, estese anche al conferimento di eventuali incarichi di insegnamento, partecipa inoltre ai consigli di corso di laurea, fino all'esaurimento del ruolo degli assistenti ordinari ed alla cessazione di tutti gli incarichi di insegnamento, un rappresentante delle rispettive categorie di personale in ragione di un assistente ordinario ogni venti che svolgono la loro attività didattica e scientifica nell'ambito del corso di laurea e di un professore incaricato non stabilizzato ogni dieci docenti incaricati di insegnamento ufficiale nel corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea elegge nel suo seno il presidente coordinatore con le stesse modalità previste per l'elezione del preside di facoltà e per lo stesso periodo ».

All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al personale non docente già dipendente dal consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente del-

la Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, nei ruoli del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, si applicano ad ogni effetto per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso il consorzio medesimo e presso Amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ».

Articolo 9,

al primo comma, le parole: « incarichi di lettore per un anno » sono sostituite dalle altre: « incarichi di lettore per la loro lingua madre per due anni »;

dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

« In relazione a quanto previsto dai precedenti commi restano salve le eventuali diverse disposizioni previste in sede di accordi culturali debitamente ratificati, nonchè nelle relative modalità applicative.

Ai lettori incaricati ai sensi dei precedenti commi è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale del docente associato »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I rettori delle Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà, possono conferire incarichi di lettore ai cittadini stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche al di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti delle lingue secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. Ciascun corso non potrà comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta. L'incarico non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti commi:

« La spesa per i lettori di cui al quinto comma è a carico del bilancio universitario. La relativa retribuzione è definita con riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale del professore associato, tenendo conto della materia e della durata dell'attività svolta.

Con legge di bilancio possono essere aumentati i fondi di cui all'articolo 12, comma dodicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ».

All'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Della somma complessiva di 64 miliardi prevista per l'attuazione del presente provvedimento per l'anno finanziario 1979 dall'articolo 13, otto miliardi sono destinati esclusivamente all'attuazione dei programmi delle opere universitarie di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Resta fermo il disposto del richiamato articolo 7 per quanto concerne la ripartizione dei restanti fondi destinati alle opere universitarie ».

All'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Su parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il Ministro procede alla ripartizione dei fondi ».

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« Art. 11-*bis*. - (*Borse ed assegni di studio fruiti presso le Università*). — Enti pubblici e privati che istituiscano ed assegnino, con procedura concorsuale, borse ed assegni di studio per promuovere o favorire l'attività di perfezionamento o di ricerca scientifica nell'Università, possono stipulare apposite convenzioni con le Università stesse affinchè ai vincitori delle borse sia consentita la frequenza degli istituti universitari, l'utilizzazione delle strutture accademiche e la loro partecipazione a programmi di ricerca svolti dai docenti dell'ateneo.

Tali convenzioni non pongono in essere, ad alcun titolo, un rapporto tra l'Università e il titolare dell'assegno o borsa di studio ed è fatto divieto, a norma dei commi dodicesimo e tredicesimo del successivo articolo 12, di affidare agli stessi compiti istituzionali del personale universitario ».

Articolo 12,

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« A partire dall'anno accademico 1978-1979 è vietata l'attivazione di nuovi incarichi di insegnamento, con eccezione di quelli relativi ai nuovi corsi di laurea e alle nuove Università.

Agli effetti del precedente comma non sono da considerare nuovi incarichi quelli relativi a insegnamenti su posti di ruolo e quelli che, previsti in statuto anteriormente alla data del 1° novembre 1978, siano conferiti a docenti già incaricati nel precedente anno accademico di stesso o altro insegnamento presso la stessa o altra facoltà ».

al terzo comma, le parole: « primo comma dell'articolo 4 » sono sostituite dalle altre: « secondo comma dell'articolo 4 »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'anno accademico 1978-1979 non è consentito il cumulo di un ufficio di professore di ruolo con incarico retribuito di insegnamento in corso ufficiale, fatta eccezione, previo consenso della facoltà, per gli incarichi di insegnamento conferiti dalle Accademie militari, dalle Università non statali legalmente riconosciute, nonchè per gli incarichi da conferire a professori ordinari di Università presso gli Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati, nei limiti previsti dai rispettivi statuti »;

all'ottavo comma, le parole: « i professori di ruolo » sono sostituite dalle altre: « i professori ordinari »;

al nono comma, dopo le parole: « saranno regolarmente espletati » sono inserite le altre: « . I termini di maturazione dei requisiti per la partecipazione a tali concorsi si riferiscono alla data dei bandi rispettivi »;

il decimo comma è sostituito dal seguente:

« Fino alla data di entrata in vigore della riforma universitaria, le Università ed istituti di istruzione superiore possono essere autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale ad istituire borse di studio per laureati a carico dei bilanci universitari, in misura complessiva non superiore a 1.000 per anno, da conferire con pubblico concorso a carattere nazionale. Le borse hanno durata annuale, non sono rinnovabili e l'importo è fissato in misura uniforme per tutte le sedi »;

l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle Università ed istituti di istruzione superiore di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non previsto nel presente provvedimento, fatta eccezione per le assunzioni dovute in seguito alla vincita di concorsi già espletati alla predetta data. È altresì vietata l'utilizzazione, per compiti istituzionali delle Università, di personale non contemplato nel presente decreto »;

al dodicesimo comma, le parole: « L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce » sono sostituite dalle altre: « L'assunzione di personale o l'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione del divieto posto dal precedente comma sono nulli di diritto e non producono »;

il tredicesimo comma è soppresso;

al diciassettesimo comma, in fine, sono soppresse le parole: « esclusa la componente studentesca »;

il diciottesimo comma è sostituito dai seguenti:

« Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento la denominazione di lettore ordinario o incaricato è corrispondente a quella di assistente ordinario. La denominazione di astronomo e quella di ricercatore dell'Osservatorio astronomico e vesuviano è sin da ora equiparata a quella di assistente ordinario o incaricato ai fini dell'inquadramento di questo personale fermo restando che, in attesa di ristrutturazione dei detti istituti ed al fine di garantirne il funziona-

mento, il personale stesso resterà ad essi assegnato conservando il diritto di essere chiamato presso facoltà che prevedano negli statuti insegnamenti delle discipline specifiche.

I tecnici laureati, i conservatori di museo, i curatori degli orti botanici che abbiano svolto per almeno due anni attività scientifica e didattica riconosciuta dalla facoltà di appartenenza sono equiparati agli assistenti di ruolo agli effetti previsti dal presente decreto.

Sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari i professori direttori di ruolo di scuola autonoma di ostetricia.

Le norme del presente decreto si applicano anche ai docenti dell'Università italiana per stranieri di Perugia con le conseguenti modifiche dello statuto di cui alla legge 13 aprile 1973, n. 181 ».

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Per l'anno finanziario 1979 al maggior onere, valutato in lire 64 miliardi, si provvede:

— quanto a lire 8 miliardi a carico del capitolo 8551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario;

— quanto a lire 56 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario ».

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« L'accesso alla fascia di professore ordinario, della quale fanno parte di diritto gli attuali professori di ruolo ordinari e straordinari, avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici ».

1. 13 ABBADESSA, LA RUSSA, PISANÒ

Al terzo comma, aggiungere in fine le parole: « comprovanti la piena maturità scientifica ».

1. 6 BALBO

Al quarto comma, dopo la parola: « scientifici », *aggiungere le altre*: « comprovanti la piena idoneità alla ricerca ».

1. 7 BALBO

Sopprimere l'ottavo comma.

1. 1 BERNARDINI

In via subordinata all'emendamento 1. 1, *all'ottavo comma, sostituire le parole da*: « spettano » *a* « scientifica », *con le altre*: « spetta ai professori ordinari, ove presenti, la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento ».

1. 2 BERNARDINI

In via ulteriormente subordinata, all'ottavo comma, sostituire le parole da: « spettano » *a* « scientifica », *con le altre*: « spetta ai professori ordinari, ove presenti, la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento.

La responsabilità di coordinamento delle attività di ricerca in collaborazione tra gruppi di più facoltà o di facoltà di università diverse, deve essere affidata a professori ordinari ».

1. 3 BERNARDINI

In via ulteriormente subordinata, all'ottavo comma, sostituire le parole da: « spettano » *a* « scientifica », *con le altre*: « spettano ai soli professori ordinari le funzioni di

coordinamento di gruppi di ricerca, qualora il coordinamento sia deliberato dalla facoltà, nonchè le funzioni di coordinamento della ricerca e della organizzazione didattica connesse ai compiti direttivi ad essi riservati dalla legge ».

1.4 BERNARDINI

In via ulteriormente subordinata, all'ottavo comma, sostituire le parole da: « soli » *a* « scientifica », *con le altre*: « professori ordinari, ove presenti, il coordinamento dei gruppi di ricerca e la direzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento ».

1.5 BERNARDINI

All'ottavo comma, al quarto rigo, sostituire le parole: « della ricerca » *con le altre*: « fra le ricerche ».

1.9 BALBO

All'ottavo comma, dopo la parola: « specializzazione », *sostituire la congiunzione*: « e » *con una virgola e dopo la parola*: « perfezionamento » *inserire le altre*: « e degli istituti scientifici ».

1.8 BALBO

Sostituire il decimo comma con i seguenti:

« I professori universitari sono tenuti al rispetto delle norme sull'esercizio dei doveri e dei compiti dei docenti e sulle incompatibilità, che saranno stabilite dalla legge di riforma universitaria, o da apposito provvedimento legislativo da emanarsi entro il 31 agosto 1979. Tale legge prevederà l'obbligo del tempo pieno, ne disciplinerà la graduale attuazione anche in relazione ai necessari adeguamenti delle strutture universitarie relative all'attività didattica e di ricerca, e stabilirà i modi, i limiti e le procedure con i quali potranno essere previsti periodi di aspettativa senza assegni, o periodi di servizio a tempo definito con conseguente ridefinizione del trattamento economico, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni extra-universitarie. La medesima legge stabilirà il trattamento economico dei professori universitari, in relazione alla attuazione del tempo pieno.

L'obbligo del tempo pieno e dell'incompatibilità decorrerà dalla data prevista dalla legge di riforma o dal provvedimento legislativo di cui al precedente comma, il quale stabilirà un piano di attuazione graduale e sperimentale, durante il quale ai docenti universitari sarà riconosciuto il diritto di scegliere tra un impegno a tempo pieno ed uno a tempo definito, prevedendo per tali distinte forme di impegno diversi obblighi e retribuzioni.

A partire dal 1° gennaio 1979, e fino all'entrata in vigore della legge di cui al decimo comma, l'assegno pensionabile di cui all'articolo 13 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è fissato per il prossimo anno in lire 300.000 per i professori ordinari ed in lire 200.000 per i professori associati, che dichiarino di impegnarsi ad assolvere gli obblighi e le incompatibilità di cui ai successivi commi.

I professori universitari che percepiscono l'assegno speciale nella misura di cui al precedente comma sono tenuti a destinare alle attività didattiche, comprese quelle di gruppo, e alla cura dei rapporti con gli studenti non meno di 12 ore settimanali, distribuite in non meno di 3 giorni.

Agli stessi professori si applicano le incompatibilità sancite per gli impiegati civili dello Stato dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da estendersi anche alle cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato. In tal caso, il professore di ruolo, tuttavia, può svolgere attività pubblicistica e di consulenza, limitatamente al settore editoriale.

Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti non si applicano al professore di ruolo che sia membro del Parlamento o del Governo, di altri organi costituzionali, di consigli regionali, presidente o membro di giunta provinciale, sindaco o assessore di comune capoluogo di provincia, che abbia incarichi direttivi nella pubblica amministrazione o in enti pubblici di carattere nazionale o regionale che non siano di ricerca scientifica,

o alla direzione di quotidiani o di settimanali a diffusione nazionale e di informazione non scientifica ».

1. 15 MARAVALLE, DALLE MURA, FERRALASCO, TALAMONA, POLLI, FINESSI, CAMPOPIANO, ZITO

Sostituire il decimo comma con il seguente:

« A coloro che per effetto del presente provvedimento hanno titolo alla nomina nel ruolo dei professori universitari verrà applicato l'istituto del pieno impegno opzionale e reversibile. Coloro che faranno tale opzione saranno tenuti alla osservanza delle norme di incompatibilità che implicano la rinunzia a qualunque altro rapporto di impiego anche privato. L'applicazione dell'istituto del pieno impegno coinciderà con l'entrata in vigore delle norme relative alla nomina in ruolo degli aventi diritto che avverrà, gradualmente, a domanda, a partire dal 60° giorno dall'entrata in vigore della legge di riforma universitaria o di un apposito provvedimento legislativo di iniziativa governativa da presentarsi entro il 31 agosto 1979 e che determinerà il nuovo trattamento economico ».

1. 10 BALBO

In via subordinata all'emendamento 1. 10, *al decimo comma, dopo le parole*: « trattamento economico », *inserire le altre*: « nonchè dei mezzi e delle strutture necessarie alla ricerca ».

1. 11 BALBO

Sostituire il tredicesimo comma con il seguente:

« Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati inquadrati ai sensi del successivo articolo 4 ».

1. 14 ABBADESSA, LA RUSSA, PISANÒ

Dopo il tredicesimo comma inserire il seguente:

« I professori associati inquadrati ai sensi del successivo articolo 4 che al 1° novembre 1978 abbiano già compiuto tre anni di incarico possono richiedere, prima della scadenza del triennio di straordinariato, il giudizio sulla loro operosità scientifica e didattica. Al conseguimento del giudizio positivo sarà loro riconosciuta una anzianità pari agli anni di incarico od alla durata del servizio prestato come assistente di ruolo prima dell'inquadramento ».

1. 12 BALBO

Prima dell'ultimo comma inserire i seguenti:

« I professori associati sono collocati in pensione dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età.

I professori ordinari sono collocati fuori ruolo dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età e in pensione dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, i professori ordinari in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono collocati fuori ruolo dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età e in pensione dal 1° novembre successivo al compimento del 75° anno di età.

A domanda essi possono anticipare di non più di cinque anni il collocamento fuori ruolo e in pensione ».

1. 16 FAEDO, MEZZAPESA, SCHIANO, BUZZI

A B B A D E S S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A B B A D E S S A . Prendo la parola per illustrare gli emendamenti 1.13 e 1. 14. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi è d'obbligo ringraziare l'illustre collega senatore professor Spadolini, che ieri cogliendo occasione dal mio intervento ha dato ampia delucidazione sui contenuti e sulle finalità del documento che passa sotto il nome di protocollo Spadolini definendolo, come d'altronde io avevo detto nel mio intervento, impegno politico e non atto legislativo. I chiarimenti del senatore

Spadolini confermano le critiche che ho svolto al comma decimo dell'articolo 1, secondo il quale è stato previsto l'obbligo del tempo pieno e delle incompatibilità, ma si è rinviata ogni decisione per la definizione dei loro contenuti e della loro espansione. Sicchè, sotto il profilo tecnico e costituzionale, è valida la riserva nel senso che agli aspiranti al ruolo è fissato un obbligo di cui gli stessi all'atto del concorso non sono a conoscenza per l'espansione e per i contenuti previsti a futura memoria.

Ciò premesso, onorevole Presidente, mi si consentirà di dire che l'emendamento proposto 1. 13 è connesso logicamente e normativamente con l'emendamento 1. 14, con il quale si propone la seguente formulazione: « Sono esonerati dallo straordinariato i professori associati inquadrati ai sensi del successivo articolo 4 ». Proponiamo questo emendamento perchè quando il testo del decreto-legge è stato depositato dal Governo non era previsto l'obbligo del periodo di straordinariato per i professori che fossero immessi nel ruolo associato. Questa mancata previsione, che allora ritenevamo giustificata, ha sollevato proteste, riserve, rivendicazioni da parte di tutto il personale che, avendo vinto il concorso per l'ordinariato, si trovava ancora nel periodo di straordinariato e doveva ancora affrontare il giudizio dopo il triennio. In altri termini, questa fascia di professori ordinari lamentava il fatto che, mentre i professori associati venivano implicitamente esonerati dal triennio di prova, essi, pur essendo vincitori di un concorso, dovevano sottostare al periodo di prova. Allora il legislatore ha pensato di sanare questa discrepanza in sede di Commissione introducendo l'obbligatorietà del periodo di prova anche per gli associati.

Questa norma appesantisce i rapporti con il personale dell'università, come risulta da quanto sta succedendo nei vari atenei italiani. Abbiamo ricordato ieri infatti che una grossa fascia di aspiranti al ruolo di associato ha superato la sessantina. Quindi, se dovesse sostenere il periodo di prova triennale, certamente non conseguirebbe la qualifica di associato per non aver potuto compiere il periodo di prova previsto per tre anni. Ciò naturalmente accende proteste e crea nell'università un clima di reazioni incontrollate.

Considerato che la grossa fascia di professori associati ha insegnato per numerosi anni e quindi è stata ritenuta idonea, considerato che viene immessa nei ruoli dopo aver sostenuto un giudizio di idoneità, ci pare che possa essere disimpegnata dal periodo triennale di prova. Di qui l'esigenza che, per riequilibrare la situazione, anche gli attuali straordinari vengano immessi direttamente nel ruolo senza il periodo di prova con l'emendamento 1. 13.

Non è una grande agevolazione, considerato il fatto che coloro i quali si trovano in questa posizione hanno dovuto già superare un concorso serio, tale da provare le loro capacità. Allora, per una esigenza di riequilibrio e per alleggerire la pressione contestatoria che proprio questa norma ha creato nelle università, come dimostrano le occupazioni che si stanno susseguendo, proponiamo questi emendamenti.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Per quanto riguarda l'emendamento 1. 6, la specificazione si rende necessaria per garantire la serietà della valutazione. La stessa cosa si può dire per l'1. 7.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 9, la formula che abbiamo proposto sembra più idonea a chiarire il significato della frase.

Con l'emendamento 1. 8, abbiamo ritenuto opportuno riservare ai professori ordinari anche la direzione degli istituti scientifici.

L'emendamento 1. 10 è diretto a precisare che a coloro che, per effetto del presente provvedimento, hanno titolo alla nomina nel ruolo dei professori universitari si applica l'istituto del pieno impegno opzionale e reversibile, che però avverrà gradualmente, a domanda, in rapporto all'entrata in vigore

della legge di riforma universitaria o di altro provvedimento legislativo di iniziativa governativa da presentarsi entro la data già stabilita del 31 agosto 1979.

B E R N A R D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R N A R D I N I . Signor Presidente, vorrei poter dire che i miei emendamenti si illustrano da soli, ma purtroppo non è così. Questo dà un'idea di quali siano le mentalità che si confrontano su di essi.

Il Ministro, che è stato — e ne sente nostalgia, come egli stesso ha detto poco fa — ministro della ricerca scientifica e tecnologica e che ha abbondato in esempi gravitazionali, dovrebbe sapere come va avanti la ricerca e rifiutare il comma ottavo del decreto.

Vorrei fare alcuni esempi. Un mio illustre collega, biologo molecolare, il professor Giorgio Tecce, osservava sul « Paese sera » del 15 ottobre scorso che Watson e Crick, scopritori della struttura a doppia elica del DNA, non erano d'accordo con il professor Bragg, direttore del dipartimento (quello sì, direttore del dipartimento), sulla linea di ricerca. Watson aveva 24 anni. Bragg, da vero « ordinario » (qui della definizione di « ordinario » si tratta, non della definizione di « associato »), forte del suo prestigio scientifico, si guardò bene dal coordinare alcunchè in virtù di qualche legge: seguì le cose con il dovuto interesse, anche se scettico.

Così sono i veri ordinari: sono persone che lasciano lo spazio ai giovani perchè arrivino sino al premio Nobel. E, soprattutto, sono ordinari a pieno tempo!

Non mi dilungherò in altri esempi come quello più recente di Josephson in Inghilterra, che addirittura è arrivato al Nobel con la tesi di laurea, o come, il più antico, di Einstein; siamo sempre lì. Aggiungo solo che al quarto piano del mio palazzo abita un esperto di cose dannunziane da cui vanno a coordinarsi spontaneamente studiosi di ogni grado, benchè egli non sia nemmeno un universitario; è un funzionario di banca.

Dunque, questo comma di cui chiedo la soppressione è a mio avviso grottesco, perchè introduce elementi di burocratizzazione della ricerca che fanno a pugni con qualsiasi concezione della cultura. Siccome siamo deformati da certi vizi di mercato, forse abbiamo accettato, per esempio, che il gusto del vino lo si deduca dall'etichetta piuttosto che dal suo contenuto. Sarebbe stato comunque più chiaro, a mio avviso, scrivere il testo, a patto di averne coraggio, in questa forma: « I professori ordinari che non sono capaci di coordinare la ricerca per loro virtù sono comunque autorizzati a farlo dalla presente legge »; sarebbe stato certamente molto più diretto ed efficace.

Comunque si tratta di un passo indietro rispetto a quanto oggi è; nè può essere coperto con spiegazioni « avvocatesche » (e chiedo scusa a quegli avvocati che non portano la colpa di questo dispregiativo). Personalmente non potrò stimare quei miei colleghi universitari che cercheranno, se questo comma passerà, di tenere il potere accademico in virtù della legge piuttosto che in virtù del loro prestigio scientifico.

Abbiamo qui un'occasione per allontanare un elemento di ridicolo, di gerarchia da caserma bismarckiana, da questa legge già misera: a questo tende l'emendamento, insieme con i subordinati, che ho proposto ed è per questo che ne chiedo adesso l'approvazione.

M A R A V A L L E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E . Signor Presidente, già ieri, nella discussione generale, la nostra parte aveva fatto presenti le difficoltà di altri in ordine all'inserimento del pieno tempo in questo decreto; difficoltà per la sua attuazione e in pratica per la sua normativa. Avevamo fatto altresì presente che se un chiaro segno anche di tipo economico rivolto verso i docenti universitari non ci fosse stato sarebbero rimaste alcune perplessità sulla effettiva validità della seconda fascia e soprattutto sulla effettiva appetibilità di essa.

L'emendamento 1.15 che illustro si compone di tre parti: la prima rimanda la normativa delle incompatibilità e del pieno tempo alla riforma, pur prefissando e modificando in parte quanto è già scritto nell'articolo 32 del testo di riforma di prossima discussione in quest'Aula. Pone anche la decorrenza degli obblighi di pieno tempo facendo riferimento alla legge di riforma o ad un provvedimento *ad hoc*.

La seconda parte stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1979 venga corrisposto ai docenti un assegno pensionabile rivalutato; questo come segnale per il futuro compito che essi dovranno svolgere nell'ambito del pieno tempo.

La terza parte infine stabilisce gli obblighi e le incompatibilità per i professori che pratichino il tempo pieno.

F A E D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A E D O . L'emendamento che presento n. 1.16 è un articolo del testo di riforma universitaria già presentato al Senato. Poichè in questo decreto si è anticipato lo stato giuridico dei professori e si definiscono i professori associati, è a mio avviso necessario precisare i limiti della carriera fissati in 65 anni come per gli attuali assistenti di ruolo. Invece per i professori ordinari che saranno nominati dopo l'approvazione della legge il collocamento fuori ruolo è portato a 65 anni e quello in pensione a 70, cioè cinque anni prima dell'attuale situazione. Ciò corrisponde a quanto accade in tutti i paesi moderni in cui i limiti di età dei professori sono di solito fissati a 65 anni con una sola punta di 67 nella Germania federale.

Per i professori ordinari già in ruolo restano fissati i limiti di età preesistenti consentendo però che a loro domanda essi possano adeguarsi ai nuovi limiti, cioè anticipare di cinque anni il collocamento fuori ruolo e dando così spazio alle giovani leve.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C E R V O N E , *relatore*. Onorevole Presidente, per gli emendamenti 1.13 dei senatori Abbadessa, La Russa e Pisanò e 1.6 del senatore Balbo il parere è negativo perchè mi pare che nel terzo e quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge si stabilisca che l'accesso alla fascia di professore ordinario avviene con concorso per titoli scientifici su base nazionale, mentre per l'associato si è voluta mettere anche la prova didattica per il semplicissimo fatto che noi abbiamo considerato che soprattutto gli associati una capacità di insegnamento bisogna che la documentino. Ecco i motivi per cui abbiamo voluto questa determinata distinzione; proprio perchè è l'ingresso nella vita del docente universitario.

Le proposte di modifica del terzo e quarto comma previste negli emendamenti del senatore Balbo pare che siano superflue perchè quando si dice al terzo comma: « titoli scientifici », è chiaro che i titoli scientifici devono comprovare la maturità scientifica già espressa nell'articolo del decreto. Altrimenti che cosa comprovano? Pertanto non sono favorevole agli emendamenti 1.13, 1.6 e 1.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, capisco che il senatore Bernardini, presentatore dell'emendamento, abbia voluto portare il tema degli ordinari e degli straordinari all'attenzione dell'Assemblea: penso però che il collega Bernardini ricordi il grande dibattito che si è svolto in sede di Commissione, per cui la Commisione esprime parere negativo e rimane fedele al testo proposto.

Così per gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.9, del senatore Balbo, tra le due dizioni, quella da lui proposta e quella della Commissione, preferirei si rimanesse al testo della Commissione, per cui il parere del relatore è ocntrario all'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.8, direi che si può accettare la prima parte, cioè inserire una virgola al posto della congiunzione « e », ma non si può accettare la seconda parte, tendente ad inserire, dopo la parola: « perfezionamento », le parole: « e degli istituti scientifici ».

Per quanto concerne l'ampio emendamento 1. 15, presentato dal senatore Maravalle e da altri senatori, il relatore si rimette al Governo, soprattutto per quanto riguarda le posizioni interessanti l'ordine del giorno che credo sarà presentato.

Negativo è il parere per quanto riguarda l'emendamento 1. 10 del senatore Balbo. Si dice: « Coloro che faranno tale opzione », e questo credo che entri nel problema del tempo pieno per cui trattare la questione in modo isolato ritengo che crei problemi che non si possono risolvere in termini aneddotici.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 11, conseguentemente al parere negativo all'emendamento 1. 10, negativo è il parere per l'emendamento 1. 11 a questo subordinato.

Per quanto concerne l'emendamento 1. 14, la Commissione ha esaminato a lungo il comma proposto che era già nel testo del Governo ma non lo ha accettato per mettere in pari tutti i docenti, e quelli che entrano inquadrati ai sensi dell'articolo 4 e gli altri successivi. Pertanto il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 12, non sono favorevole per il fatto semplicissimo che il « giudizio sulla loro operosità scientifica e didattica » darebbe la possibilità al docente di anticipare i tre anni di straordinariato, mentre riteniamo, per il rigore che è stato richiesto, che i tre anni debbano passare e dopo tale periodo ci debba essere questo determinato giudizio.

L'emendamento 1. 16, presentato dal senatore Faedo e da altri senatori, fa onore al senatore Faedo che è docente universitario ordinario: il relatore si rimette al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, per ciò che riguarda gli emendamenti Abbadessa n. 1. 13 e Balbo nn. 1. 6 ed 1. 7, il Governo fa sua l'opinione del relatore.

Per ciò che riguarda gli emendamenti del senatore Bernardini, gli rendo atto, se consente anche a me di ricordare Bismarck, della sua tenacia bismarckiana nel mantenere opinioni di cui sappiamo egli è sempre stato il portatore, ma che in Commissione non hanno raccolto posizione di maggioranza. Vorrei solo osservare che l'esempio fatto con acutezza dal senatore Bernardini per ciò che riguarda le specifiche caratteristiche della ricerca scientifica è un esempio riferito a circostanze eccezionali, quelle della ricerca scientifica, circostanze cioè che difficilmente potrebbero essere generalizzate a tutto il complesso dell'università.

Mi consenta anche un'altra osservazione. Una delle caratteristiche qualificanti, signor Presidente, di questo decreto, ed anzi della futura riforma che voi voterete, è la distinzione dei docenti in ordinari e associati. Ma se non indichiamo nel testo anche in che cosa si traduce questa differenziazione in termini sufficientemente precisi, ripeteremo le conclusioni infauste che si sono già in altre sedi verificate quando sentenze pretorili hanno identificato nella posizione dell'assegnista quella del precario e in quella del precario la posizione dell'assistente. Ricadremmo così in una imprecisione di diritto che finirebbe per rimettere sostanzialmente la riforma, nella sua struttura, al di fuori delle decisioni del Parlamento. Ecco perchè mi pare che abbia avuto ragione la quasi totalità dei membri della Commissione pubblica istruzione nel sostenere la necessità delle differenziazioni tra ordinario e associato.

Vale poi l'osservazione che ho fatto nella mia esposizione, che una università con due fasce di docenti — ripeto che i docenti sono solo gli ordinari e gli associati — è il minimo che si possa pretendere in una moderna università.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 9 del senatore Balbo faccio mia l'opinione del relatore. Mi consenta, signor Presidente, una breve osservazione al senatore Maravalle. Spero che abbia recepito nel mio discorso l'impegno di confermare ciò che abbiamo convenuto (e questo vale anche per i senatori Brezzi, Cifarelli e per tutti gli altri se natori interessati al tempo pieno).

Rimane confermato cioè l'impegno del Governo a promuovere e confrontare con voi, in una sede che non sia l'Aula in cui ci tro-

viamo, quel protocollo cui poi faranno riferimento il disegno di legge di riforma o il decreto-legge che il Governo vorrà presentare a suo tempo.

Riconfermo cioè, senatore Maravalle, che nel contesto anche delle retribuzioni del pubblico impiegato e quindi del docente universitario — ne parleremo allorquando tratteremo del protocollo — la retribuzione ad indennizzo del tempo pieno dovrebbe essere indennità di tipo autonomo e particolare nel contesto generale della retribuzione del personale dello Stato. E voglio anche dare garanzie (giustamente richieste da più parti) che la definizione di questa materia non sarà considerata materia di negoziazione sindacale bensì materia che investirà direttamente il Parlamento.

Senatore Maravalle, per ciò che riguarda i primi due commi del suo emendamento, concordo con la sua impostazione (e ciò vale anche per un emendamento del senatore Balbo, laddove, mi pare, raccomanda di introdurre un riferimento alle attrezzature universitarie collegate al tempo pieno). Per quanto riguarda la parte dell'emendamento in cui ella fa riferimento all'indennità prevista dai decreti delegati del 1973, devo osservare che questa indennità rientra invece in quel complesso retributivo che sarà oggetto di negoziato al di fuori del tempo pieno. Quindi se volessimo rivalutare, a titolo indicativo di volontà di tempo pieno, questa indennità ci troveremmo in una contraddizione: andremmo cioè a discutere di una materia che non è di nostra precisa pertinenza essendo conglobata sostanzialmente nel negoziato sindacale. Tale indennità non è poi nemmeno indicata nella sua finalità, perchè la legge del 1973 non parla assolutamente di indennità di ricerca scientifica. Ecco perchè il Governo (che mi pare abbia assunto questa mattina impegni seri in materia di tempo pieno) è nella condizione, senatore Maravalle, di domandare a lei, anche per tranquillità maggiore di tutti, se non è possibile trasformare questo emendamento in un ordine del giorno. Ma spero di essere già stato sufficientemente chiaro nel dirle che riconfermiamo la disponibilità al tempo pieno, e proprio perchè la riteniamo una cosa autonoma, una cosa tipica, o se volete atipica nei confronti della generalità delle retribuzioni, non riteniamo che esso vada collocato sulle fondamenta incerte di quella supposta indennità di ricerca che sostanzialmente tale non è. Se invece si vuole insistere anche sulla cosiddetta indennità di ricerca, allora recepirei quanto lei dice semplicemente come indicazione da trasmettere in altra sede.

Quanto all'emendamento 1. 11 del senatore Balbo, riconfermo che condivido la sua preoccupazione che nella prospettiva dello sviluppo del tempo pieno si tenga conto anche di un programma, da diluirsi nel tempo con gradualità, in materia edilizia e in materia di strutture didattiche e scientifiche.

Per quanto riguarda il senatore Faedo, addito la sua proposta all'attenzione di tutti: fa onore a un docente universitario il proporre questo emendamento, ma dal punto di vista strettamente formale mi domando se questa disponibilità, esemplare per tutti, non potrebbe essere ripresa in sede di documento Cervone. In ogni modo su questa materia il Governo si rimette all'Assemblea.

Il parere sull'emendamento 1. 12 del senatore Balbo è identico a quello del relatore, cioè negativo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1. 13, presentato dal senatore Abbadessa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 6 presentato dal senatore Balbo.

B O M P I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I . Vorrei fare una dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1. 6 e 1. 7, che vanno considerati congiuntamente. Il testo della Commissione è il seguente: « L'accesso alla fascia di professore

ordinario avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici. L'accesso alla fascia di professore associato avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da una prova didattica la quale non potrà essere valutata con prevalenza rispetto ai titoli scientifici ».

Il relatore ritiene che aggiungere ulteriori specificazioni sui « titoli scientifici » sia pleonastico.

Io non sono del tutto d'accordo. A me sembra che il primo di questi due emendamenti specifichi meglio i requisiti che sono necessari per poter adire alla fascia degli ordinari, che comporta maggiori responsabilità e richiede pertanto maggiori competenze, allo scopo di rendere prestazioni sempre più qualificate all'università. Infatti quando si dice che vi deve essere una verifica della « piena maturità scientifica » (emendamento 1.6), aumenta implicitamente il peso dell'acculturazione che le commissioni debbono ritenere necessaria per poter adire alla fascia degli ordinari. Viceversa, leggendo il secondo emendamento, quando si dice che per essere nominati professori associati è sufficiente comprovare la « piena idoneità alla ricerca » (emendamento 1.7), in un certo senso si viene incontro e si facilita l'inserimento dei giovani nella fascia dei professori associati, perchè la qualità dei titoli richiesti deve essere tale da dimostrare la loro capacità a far ricerca e cioè la padronanza del metodo scientifico, senza necessariamente dover documentare il raggiungimento di traguardi superiori di una ricerca ormai matura per importanza e qualità dei risultati.

Solo il raggiungimento di questo traguardo dovrebbe consentire l'inserimento nel ruolo degli ordinari. Introdurre una più precisa differenziazione delle fasce sulla base dei titoli scientifici non toglie nulla al principio della unicità della funzione docente, con il quale concordiamo.

Per tutti questi motivi sono favorevole agli emendamenti 1.6 e 1.7 che raggiungono questo obiettivo di chiarezza, per la legge e per le stesse commissioni di concorso che dovranno applicarla.

P R E S I D E N T E . Senatore Balbo, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

B A L B O Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.6, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati dal senatore Bernardini. Senatore Bernardini, li mantiene?

B E R N A R D I N I . Signor Presidente, ritiro gli emendamenti. Vista l'ostinazione — stiamo parlando di tenacia e di ostinazione, come il Ministro ha ricordato, anche del relatore e del Ministro — nel parlare di una università che non conosco (per cui andrò a vedere che cosa c'è scritto sul frontone della mia, perchè forse mi sono sbagliato, fino ad oggi), ritengo che sia opportuno, anche perchè non c'è l'accordo con gli altri Gruppi, ritirare questi emendamenti: manterrò l'ostinazione per la sede, imminente, di approvazione della riforma.

Questo punto va chiarito fino in fondo e non voglio creare alcun pregiudizio all'ulteriore discussione della vicenda.

P R E S I D E N T E . Sono, quindi, ritirati i seguenti emendamenti del senatore Bernardini: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Metto ai voti l'emendamento 1.9 presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Maravalle, mantiene l'emendamento 1. 15? Il Governo le ha rivolto un invito; vuol dire che cosa ne pensa?

M A R A V A L L E . Grazie, signor Presidente. Accedo alla proposta fatta dall'onorevole Ministro e trasformo l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

udita la replica del Ministro della pubblica istruzione;

preso atto della volontà del Governo di elaborare, sulla base di pubbliche intese politiche, una norma relativa all'obbligo del pieno tempo e delle incompatibilità e la sua regolamentazione con conseguente definizione del trattamento economico, entro i tempi della conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642;

impegna il Governo, nell'intesa di cui alla premessa, sui seguenti punti:

a) che i professori universitari, secondo la legge di riforma o secondo apposito provvedimento legislativo da emanarsi entro il 31 agosto 1979, siano tenuti al rispetto delle norme sull'esercizio dei doveri, dei compiti dei docenti e delle incompatibilità. La stessa legge dovrà contenere la disciplina del pieno tempo ed i modi, i limiti e le procedure di applicazione;

b) che siano definiti specifici strumenti per assicurare un adeguato trattamento economico in relazione all'impegno per il pieno tempo;

c) che nella fase transitoria si provveda ad una congrua rivalutazione, a partire dal 1° gennaio 1979, dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, quale avviamento all'attuazione del pieno tempo e della incompatibilità.

9. 1433. 2 MARAVALLE, DALLE MURA, FERRALASCO, TALAMONA, POLLI, FINESSI, CAMPOPIANO, ZITO

S P A D O L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . A nome della Commissione, credo di poter aderire pienamente allo spirito e alla lettera di quest'ordine del giorno. Vorrei aggiungere che è opportuno che esso sia votato dall'Assemblea per togliere ogni incertezza su un punto che ha tormentato questa vicenda universitaria nelle ultime convulse settimane, quasi tendendo talvolta a delineare una differenza fra nuclei più rigorosi in materia di tempo pieno e nuclei meno rigorosi. Abbiamo condiviso con alcune forze politiche lo sforzo del Partito socialista di inserire in sede di conversione del decreto le norme relative al pieno tempo e alle incompatibilità. Sviluppando quanto dissi ieri in qualità di presidente della Commissione sul famoso presunto protocollo Spadolini, debbo aggiungere che proprio la base dell'intesa politica, e non legislativa, tradotta in quel protocollo partiva da difficoltà solo di ordine pratico ad inserire in un decreto già forse troppo vasto come quello attuale una normativa su cui la Commissione aveva raggiunto un accordo non definitivo.

Debbo infatti ricordare che l'articolo 32 del testo legislativo che prende il nome dal relatore della Commissione, senatore Cervone, fu votato senza il consenso del Partito socialista, in quanto non apparve ai socialisti sufficientemente rigido in materia di pieno tempo e di incompatibilità. Debbo anche dire però che da allora — sono passati alcuni mesi da quel voto — si è sviluppata una situazione politica e si sono mosse alcune iniziative, in rapporto a precise correnti di pensiero, che tendono a delineare la possibilità di una fase transitoria fondata sul pieno tempo obbligatorio per una fascia e opzionale per un'altra. Di questo c'era traccia nell'emendamento socialista ora ritirato.

Credo che questa strada — ecco perchè accolgo l'ordine del giorno sia a nome della Commissione sia anche per la parte politica che rappresento — sia importante perchè non pregiudica una definizione legislativa nell'imminente lavoro dell'Aula sulla rifor-

ma che, come voi sapete, è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea il 18 dicembre, e sia tale da correggere insieme l'articolo 32 del testo Cervone e la stessa primitiva impostazione socialista più rigida, portandoci ad uno sbocco sul quale tutte le forze riunite nell'attuale maggioranza di emergenza possano convergere, in un'attuazione a far data dal 1° novembre 1979 — per evitare ogni equivoco — di una forma di pieno tempo che abbia alcuni anni di opzionalità, salvo poi collegarsi con l'università a regime.

In questo senso aderisco anche al secondo punto dell'ordine del giorno socialista, quello relativo alla necessità di ridefinire adeguatamente il trattamento economico dei docenti universitari. Su questo, proprio nel famoso protocollo, c'era l'impegno che il punto di partenza del nuovo trattamento economico fosse collocato a far data dal 1° novembre 1979, per legarlo intimamente alla determinazione delle nuove norme dello stato giuridico. Quindi il punto *c*) che invita il Governo a quella congrua rivalutazione dell'assegno pensionabile già tendenzialmente di pieno tempo non è in contraddizione con la necessità di rinviare all'inizio della riforma una normazione anche economica più ampia. Su questo tema decisivo rinnovo il pensiero, a titolo personale, che sia necessario assolutamente mantenere l'intera area all'iniziativa legislativa del Parlamento, contro la tendenza alla contrattazione collettiva, che è derivata dai non troppo rimpianti accordi Governo-sindacati del marzo 1977, accordi che sono alla base anche di tante decisioni che hanno suscitato riserve e obiezioni comprensibili e fondate in quest'Aula. Sono quegli accordi contro i quali si sono levate le voci di autorevoli esponenti della sinistra italiana che hanno obbligato poi il Governo a muoversi in una certa direzione. E sono quegli accordi che si riflettono poi sull'articolo 8 del decreto-legge in fase di conversione, contro i quali però interi settori del Parlamento italiano hanno sempre ribadito la preminenza del momento legislativo sul momento contrattuale.

Ritengo quindi importante quest'ordine del giorno che, sia pure in modo indiretto, richiama e consacra la sovranità insurrogabile del Parlamento anche in materia di retribuzione del personale universitario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Come ho già detto, signor Presidente, per quanto riguarda i punti *a*) e *b*), il Governo accetta l'impegno. Per quanto riguarda il punto *c*), formalmente sarebbe molto più efficace scindere il pensiero in due diversi ordini del giorno. Il senatore Spadolini ha invocato — mi si consentirà di fare qualche precisazione — l'autonomia del Governo e del Parlamento nell'esercizio della loro responsabilità legislativa su una materia così importante come quella relativa al tempo pieno, atipica nella sua strutturazione tecnica e autonoma rispetto all'indirizzo generale che sarà stabilito per la contrattazione del pubblico impiego, la quale, senatore Spadolini, presume un contatto del Governo con le parti sindacali interessate che poi verrà trasferito nella sede legittima, il Parlamento.

Se il senatore Maravalle quindi mantiene l'ordine del giorno così come è attualmente formulato, accetto il punto *a*) e il punto *b*) come un preciso impegno. Per quanto riguarda il punto *c*), lo accetto come indicazione da trasmettere ad altra sede. Credo però che l'architettura migliore dell'ordine del giorno sarebbe quella di distinguere i due temi per dare maggiore rilevanza all'impegno che stiamo prendendo.

Faccio mie le osservazioni del senatore Spadolini e sono lieto di qualificare il documento che stiamo preparando e che ieri sembrava non avere paternità, oggi qui ampiamente riconosciuta.

In ogni modo sia chiaro che il Governo accetta questa impostazione senza dubitare della legittimità di quanto è stato fatto anche in passato; non potremmo infatti accettare censure od osservazioni critiche in quanto, quando il Governo presenta alle Camere un disegno di legge, la proposta diventa automaticamente atto del Parlamento; e così è, ad esempio, del disegno di legge conseguente alla contrattazione sindacale del 1977.

Capisco la preoccupazione e lo spirito delle osservazioni del senatore Spadolini. Riconfermo quindi che il Governo riconosce nel Parlamento l'autentico interlocutore della sua attività di promozione legislativa nè vorrei che quello che viene qui detto suonasse come critica, in questo caso ingiusta, a ciò che si è fatto in passato.

P R E S I D E N T E . Senatore Maravalle, lei ha ascoltato quanto ha detto il Ministro. Insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

M A R A V A L L E . Associandomi alla richiesta che mi è parsa venire dal presidente della Commissione, chiedo che l'ordine del giorno sia messo in votazione nella sua interezza.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, il Governo non può certamente opporsi alle richieste sul tipo di voto. Faccio solo osservare al senatore Maravalle che sostanzialmente il Governo non può sottovalutare, con l'introduzione del punto *c*), la validità e l'importanza dei punti *a*) e *b*) che debbono avere un'autonomia e una diginità parlamentare del tutto specifica. La mia osservazione, senatore Maravalle, è stata fatta proprio nell'esigenza di porre nella giusta luce, nel giusto risalto, la sua preoccupazione: cioè il fatto che il Senato assume un impegno particolare in materia di tempo pieno, rendendolo autonomo dal tema generale, e in se stesso di valore diverso, della contrattazione del pubblico impiego.

P R E S I D E N T E . Senatore Maravalle, se mi consente, unicamente come consiglio, potrebbe chiedere la votazione per parti separate.

M A R A V A L L E . La ringrazio del consiglio, ma, se altri non chiedono la votazione per parti separate, io non posso chiederla.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'ordine del giorno.

U R B A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Il nostro Gruppo aderisce pienamente all'ordine del giorno socialista, soprattutto perchè si tratta di un voto col quale il Senato impegna il Governo ad attuare entro il 1° novembre del 1979 il pieno tempo e l'incompatibilità, che sono già sanciti come nuovi doveri e diritti dei docenti italiani universitari nell'ottavo comma dell'articolo 1 del decreto. Tale voto per la sede che lo esprime assume un particolare rilievo e un peso politico indiscutibile.

In modo specifico riteniamo opportuno il richiamo alle norme, alle modalità e anche ai limiti, cioè a quella articolazione e a quella mediazione tra le diverse posizioni, cui si è riferito anche il senatore Spadolini, ma che non farà snaturare tuttavia il principio che il tempo pieno e l'incompatibilità devono essere un obbligo per i docenti universitari.

Il nostro Gruppo ritiene in particolare che per questa ulteriore precisazione normativa il punto di partenza debba essere quello che è stato già acquisito, dopo lungo lavoro nella Commissione istruzione del Senato, dal testo di riforma; aperti naturalmente a tutte le precisazioni, integrazioni, modificazioni che risulteranno tali da dare una maggiore funzionalità a questo nuovo *status* del docente universitario italiano e anche da diminuire le resistenze, inevitabili, da favorire più comprensione e più articolazione di fronte sia ai « diritti quesiti » sia alla necessità di tener conto della complessità concreta di questo delicato problema.

B U Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z Z I . Il Gruppo democristiano prende atto delle dichiarazioni del Ministro e, mettendole a confronto con le motivazioni di quest'ordine del giorno, ritiene di poterle condividere nella sostanza. Tuttavia sostiene l'opportunità che l'ordine del giorno venga votato nella sua interezza ed a questo voto si dichiara favorevole. Evidentemente il punto *c*) di quest'ordine del giorno deve essere interpretato non come un modo di ipotecare o condizionare le modalità attraverso le quali si dovrà pervenire a questa soluzione per il periodo di transizione, ma come una indicazione che intende sottolineare il particolare significato di quest'assegno pensionabile e le possibilità pratiche che esso offre nel momento transitorio.

M A S U L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A S U L L O . Signor Presidente, il nostro Gruppo di fronte a quest'ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento ritiene di essere pienamente libero di valutarne il contenuto indipendentemente anche da alcune osservazioni che il signor Ministro ha fatto e che certamente non possono non essere degne di ogni attenzione. Sembra però a noi, che abbiamo rivolto una critica severa al presente decreto per l'insufficienza della introduzione non solo di principio ma anche operativa del tempo pieno, proprio per questa ragione fondamentale, doveroso votare favorevolmente quest'ordine del giorno perchè esso va proprio nella direzione nella quale noi stessi fin dal primo momento eravamo andati. Certamente non per questo viene meno la nostra critica al comma ottavo dell'articolo 1, a questo strano rinvio a cui, tutto sommato, l'ordine del giorno finisce per adeguarsi. Un nostro voto contrario o una nostra astensione potrebbero, peraltro, significare non condividere il principio del tempo pieno. Invece è proprio ciò che noi vogliamo ribadire e cogliamo l'occasione per sottolineare la nostra esigenza fondamentale.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, per esser precisi voglio dire che il Governo per quanto gli tocca accetta l'impegno per il punto *a*) e per il punto *b*) e la raccomandazione per il punto *c*).

Rimango tuttavia convinto personalmente che procedendo in questo modo noi limitiamo in partenza il dibattito sul tempo pieno.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, la ringrazio per le sue precisazioni, ma a questo punto non posso che passare ai voti.

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Maravalle ed altri. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 10, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 11, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 14, presentato dal senatore Abbadessa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 12, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamenti 1. 16. Il Governo ha rivolto al senatore Faedo l'invito a ritirarlo.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Il Governo ha apprezzato l'emendamento del senatore Faedo, lo ha invitato a ripresentarlo nella sede più opportuna e comunque si è rimesso all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Senatore Faedo, insiste per la votazione?

F A E D O . Poichè questo emendamento è un preciso articolo del testo del disegno di legge di riforma, posso ritirarlo in quanto verrà discusso in sede di legge di riforma.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 2 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nel primo biennio per la distribuzione si terrà conto della riserva di cui al primo comma dell'articolo 3 ».

2. 1 BALBO

Al sesto comma, sopprimere le parole: « e di quello dei docenti esistenti presso ciascuna facoltà ».

2. 3 LOMBARDINI, ANDREATTA

Al decimo comma sostituire le parole: « può ripartire », *con l'altra*: « ripartisce ».

2. 5 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

All'undicesimo comma, dopo le parole: « articolo 1 », *inserire le altre*: « non meno di ».

2. 2 BALBO

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Entro sessanta giorni dalla data del decreto ministeriale di ripartizione dei posti del contingente di cui al precedente dodicesimo comma, le facoltà devono deliberare sulla messa a concorso ovvero in ordine alla dichiarazione di vacanza ai fini dei trasferimenti. Nel caso di dichiarazione di vacanza le facoltà entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* devono provvedere alla copertura dei relativi posti con le modalità previste dal dodicesimo comma dell'articolo 1. Qualora per tali posti sia chiamato un professore associato in soprannumero il trasferimento sarà disposto in soprannumero: i posti per i quali è stata effettuata la chiamata saranno assegnati alle facoltà presso cui prestavano servizio i docenti trasferiti e per lo stesso insegnamento. La stessa disposizione si applica anche nell'ipotesi di trasferimento di professore associato nominato su uno dei novemila posti, destinati all'inquadramento, qualora il posto resosi così disponibile sia riassorbito da un docente associato in soprannumero. Decorso il termine di trenta giorni dal decreto ministeriale di destinazione del posto il Ministro bandisce i concorsi per i posti comunque disponibili, a meno che le facoltà interessate non facciano pervenire nello stesso termine dichiarazione di rinuncia al posto. In tale ipotesi i posti saranno recuperati dal Ministero ed attribuiti alle facoltà che in sede di programma abbiano già dichiarato di voler ricoprire per concorso i posti richiesti e dei quali non abbiano ottenuto l'assegnazione ».

2. 4 LA COMMISSIONE

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . L'emendamento 2. 1 si propone di modificare il meccanismo previsto in relazione al primo comma dell'articolo 3.

Con l'emendamento 2. 2 a noi è sembrato opportuno prevedere che non meno di 6.000 posti di professore associato siano distribuiti nell'arco dei sei anni.

L O M B A R D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L O M B A R D I N I . Lo scopo dell'emendamento 2. 3 è quello di affermare che la distribuzione avviene secondo criteri tecnici dipendenti dalle esigenze della facoltà e dalla presenza degli studenti. Pertanto non si vede perchè si debba fare riferimento alla situazione storica dei docenti.

La dizione che proponiamo di sopprimere o è ridondante, cioè inutile, oppure introduce un criterio corporativo, cioè le facoltà che si trovano ad avere, per ragioni storiche, un numero eccessivo di docenti dovrebbero continuare a permanere in tale situazione anormale.

Ecco le ragioni dell'emendamento.

B U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z Z I . L'emendamento 2. 5 intende assicurare la ripartizione di ulteriori posti sino a garantire 2.000 posti a concorso; quindi sostituisce: « può ripartire », con la parola: « ripartisce », ossia riduce la discrezionalità del Ministro al riguardo.

C E R V O N E , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E , *relatore*. L'emendamento 2. 4 vuole sostituire l'ultimo comma dell'articolo 2 ed è stato determinato dalla necessità di essere più precisi, data la delicatezza del tema che tratta, ossia la ripartizione dei posti, la vacanza nelle facoltà, il trasferimento dei soprannumerari eccetera, onde evitare un contenzioso. Questo è lo spirito del comne sugli altri emendamenti all'articolo 2.

Esprimo adesso il parere della Commissione sugli altri emendamenti all'articolo 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 1 ci pare che la formulazione proposta dal senatore Balbo sia meno precisa e meno garantista del secondo comma della Commissione per cui esprimo parere negativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 3 non ci pare che la dizione che il senatore Lombardini vuole sopprimere sia ridondante o di altra natura perchè si tratta di una delle componenti che si debbono tener presenti (quella degli studenti del corso e quella dei docenti esistenti) per stabilire lo sviluppo ordinato universitario, in base ai programmi. Ossia si tengono presenti a livello locale e nazionale le componenti degli studenti e dei docenti, oltre gli altri criteri, per cui togliere una componente vuol dire far venire a mancare uno dei parametri per stabilire quanto il comma stesso dice.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 5, mi pare che il senatore Buzzi l'abbia illustrato abbondantemente e che esso possa essere accettato. Pertanto esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 2 sono contrario perchè, se si stabilisse un numero minore di 6.000 posti, verrebbe meno la volontà di serietà e di rigore che la Commissione ha voluto dare ed indicare anche al Governo. Quello infatti è il numero, salvo eventuali non disponibilità di cattedre. Non si tratta di un capriccio, ma è un no argomentato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, condividendo appieno tutte le motivazioni del relatore, mi associo alle sue valutazioni negative per gli emendamenti 2. 1 e 2. 3, positive per l'emendamento 2. 5, negative per l'emendamento 2. 2. Esprimo inoltre parere positivo per l'emendamento 2. 4.

P R E S I D E N T E . Senatore Balbo, insiste per la votazione degli emendamenti 2. 1 e 2. 2?

B A L B O . Mantengo l'emendamento 2. 1, ma ritiro l'emendamento 2. 2 perchè le spiegazioni date dal relatore mi soddisfano.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Lombardini, insiste per la votazione del suo emendamento?

L O M B A R D I N I . Lo mantengo, perchè ritengo che i docenti debbano essere in funzione degli studenti e non l'università in funzione dei docenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 3, presentato dai senatori Lombardini e Andreatta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 5, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2. 2 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 2. 4, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 3 del decreto-legge .Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Limitatamente alla prima tornata due terzi dei posti messi a concorso per ogni gruppo di discipline per professori ordinari sono riservati previo motivato giudizio comparativo ai professori incaricati che maturino almeno nove anni di incarico anche non continuativo entro l'anno accademico 1978-1979 o che maturino sei anni di incarico negli stessi termini qualora siano liberi docenti confermati oppure siano assistenti ordinari che negli stessi termini maturino almeno sei anni di assistentato e sei anni di incarico di insegnamento nell'anno accademico 1978-79 oppure siano assistenti ordinari con libera docenza confermata che maturino tre anni di incarico d'insegnamento entro l'anno accademico 1978-79 purchè abbiano presentato domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del successivo articolo 4, secondo comma. Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati ».

3. 1 BALBO

Al primo comma, seconda riga, sostituire le parole: « potrà mettere », *con l'altra*: « metterà ».

3. 4 SCHIANO

Al primo comma, seconda riga, sostituire le parole: « potrà mettere », *con l'altra*: « metterà ».

3. 9 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

Al primo comma, settima riga, sostituire la parola: « sette », *con l'altra*: « sei ».

3. 5 SCHIANO

Al primo comma sostituire le parole: « maturino almeno otto anni di assistentato e sei anni di incarico di insegnamento nell'anno accademico 1978-79 » *con le altre*: « maturino almeno otto anni di assistentato e sei anni di incarico di insegnamento entro l'anno accademico 1978-79 ».

3. 7 LA COMMISSIONE

Al primo comma, dopo le parole: « articolo 4, secondo comma » *aggiungere le parole*: « oppure siano laureati da al-

meno 7 anni, da maturarsi entro l'anno accademico 1978-1979, ed abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Università straniere ».

3.10 GIUDICE, BRANCA, MASULLO, GUARINO, PASTI, BREZZI, LAZZARI, GOZZINI, GALANTE GARRONE

Dopo il primo periodo del primo comma, inserire i seguenti: « Ai fini della valutazione dell'anno accademico 1978-79 quale requisito per la utilizzazione dei posti recati in aumento, si considera sufficiente l'avvenuta conferma dell'incarico da parte della facoltà, ovvero la proposta di conferimento deliberata dalle facoltà entro il 31 ottobre 1978 anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla osta ministeriale. Agli stessi fini, per gli assistenti ordinari, l'anno accademico 1978-79 si intenderà maturato alla data di scadenza dei termini del bando di concorso ».

3.8 LA COMMISSIONE

Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

« Nei concorsi di cui al presente articolo, la commissione procede alla elaborazione di una graduatoria di idonei secondo i seguenti criteri. Ogni commissario dispone di dieci punti per valutare la condizione scientifica del candidato: la valutazione così espressa viene resa pubblica. Nel caso che i commissari siano in numero superiore a cinque, il punteggio complessivo viene calcolato rapportando a 50 il punteggio disponibile. Altri venti punti vengono attribuiti per la libera docenza confermata o per la maturità conseguita in concorso a cattedra.

Per titoli didattici viene assegnato un punto per ogni anno di servizio come incaricato o assistente di ruolo, fino ad un massimo di trenta punti. Per effetto della somma dei punti così attribuiti, e prevedendosi che in caso di parità prevalga il più anziano, viene formata la graduatoria: i primi classificati, sino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, vengono proclamati vincitori, con l'applicazione del successivo articolo 5, commi diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo.

Gli altri classificati possono a domanda e nel rispetto della graduatoria essere chiamati a una facoltà presso la quale vi sia un posto di ruolo comunque disponibile. Tale possibilità sussiste fino a sei mesi dopo il definitivo espletamento delle procedure concorsuali ».

3.3 ABBADESSA, LA RUSSA, PISANÒ

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

3.2 BALBO

Al terzo comma, sostituire la parola: « conservando », *con le altre*: « avendo peraltro ».

3.6 SCHIANO

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, l'emendamento 3.1 da me presentato tende ad evitare i concorsi riservati, prevedendo soltanto riserve di posti nei concorsi normali, al fine di ottenere una ulteriore moralizzazione delle procedure concorsuali.

L'emendamento 3.2 poi è in rapporto all'emendamento al primo comma dell'articolo 3.

S C H I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I A N O . Signor Presidente, il senatore Buzzi mi ha pregato di illustrare anche l'emendamento 3.9, identico al 3.4.

Con tali emendamenti si prevede la sostiuzione delle parole: « potrà mettere a concorso » con le parole: « metterà a concorso ». Ovviamente si vuole evitare una discrezionalità che non era e non è mai stata nelle intenzioni della Commissione che ha rielaborato questo articolo quando ha previsto la riserva di posti nei concorsi a cattedra.

La discrezionalità si colloca in una fase successiva quanto al giudizio di merito sulla preparazione scientifica dei candidati al

concorso, non quanto al fatto che il Ministro non abbia l'obbligo di mettere a concorso i posti. Con ciò ho illustrato gli emendamenti 3.4 e 3.9, che, come ripeto, sono identici.

Vorrei dedicare maggior tempo ad illustrare l'emendamento 3.5 che a mio giudizio è meritevole di una qualche attenzione da parte dei componenti della Commissione e di questa Aula. Abbiamo rielaborato questo articolo in sequenze successive, partendo dal testo dell'articolo 3 del decreto del Governo che prevedeva la possibilità di adire ai concorsi riservati per due categorie di docenti: gli incaricati con 9 anni e gli assistenti che avessero 6 anni di incarico. Successivamente abbiamo ritenuto giusto inserire la libera docenza come titolo che diminuisce il numero di anni necessari per partecipare al concorso e perciò abbiamo stabilito: gli incaricati devono avere 9 anni di incarico, ma se sono liberi docenti basta che ne abbiano sette; gli assistenti devono avere 6 anni di incarico, ma se sono liberi docenti basta che ne abbiano 3. A nessuno può sfuggire che nello stesso articolo e addirittura nello stesso comma la libera docenza vale due anni di insegnamento nella prima ipotesi, tre anni di insegnamento nella seconda ipotesi. Non credo che possiamo essere così incoerenti da dare allo stesso titolo, nello stesso contesto, nella stessa situazione una validità diversa. Di qui la proposta di rendere il valore della libera docenza uguale a tre anni di insegnamento sia per gli incaricati che per gli assistenti.

L'emendamento 3.6 ha più che altro un significato formale. Si dice: « I vincitori che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma potranno essere chiamati a domanda... anche da facoltà che non abbiano richiesto il concorso, conservando il diritto ad essere nominati presso la facoltà sede ultima di incarico ». Ora, si conserva una cosa che si ha mentre qui il diritto viene riconosciuto proprio in questo momento, quindi non ha senso usare il termine « conservare » per una cosa che ancora non c'è e che qui si crea. Pertanto sembra più opportuno usare l'espressione: « avendo peraltro il diritto ad essere nominati ».

G I U D I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I U D I C E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, proprio ai fini di quei concorsi che sono riservati, ad esempio, ad assistenti che abbiano libera docenza e tre anni di incarico, ritengo che sia giusto ammettere a questa fascia di concorsi anche coloro che siano laureati da almeno sette anni, entro l'anno accademico 1978-79, ed abbiano conseguito il dottorato di ricerca in università straniere. Mi riallaccio a quanto diceva poc'anzi l'onorevole Ministro: proprio il Ministro sosteneva giustamente — e io sono molto grato al Ministro di queste parole — la necessità per l'Italia di adeguarsi a degli *standards* di ricerca scientifica che sono presenti già in altri paesi e additava a questo fine la valorizzazione dei giovani che abbiano studiato in questi paesi. Se un giovane ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero è perchè è stato scelto tra i migliori dei nostri numerosissimi studenti, ed è stato mandato all'estero per almeno cinque anni, perchè non meno di tanto dura un dottorato di ricerca; ed è stato mandato certamente in università che riteniamo più progredite, poichè non esiste università con dottorato di ricerca alla quale vengono avviati i giovani migliori che sia una università di seconda categoria. Quindi si tratta certamente di giovani scelti tra i migliori, che sono stati valorizzati, che hanno imparato e che dunque ora rappresentano un valore da recuperare; altrimenti rappresentano semplicemente una fuga di cervelli. Io ho esperienza anche diretta di questi giovani che vengono dai migliori laboratori italiani; essi ricevono delle offerte molto qualificate dall'estero, mentre difficilmente possono reinserirsi nell'ambiente universitario italiano proprio perchè non hanno maturato quei titoli che altri che non sono andati all'estero hanno potuto maturare.

Secondo me, quindi, è una questione non solo di giustizia ammettere a concorsi, in un certo senso riservati, anche questa categoria di giovani; ma è anche un fatto im-

portantissimo per poter colmare il divario tecnologico e scientifico che ci separa particolarmente nel campo della biologia, che mi è più vicino, da altre nazioni più progredite.

ABBADESSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABBADESSA. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 3.3.

CERVONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVONE, *relatore*. Per quanto riguarda la modifica proposta dalla Commissione al primo comma e tendente a sostituire la dizione: « maturino almeno 8 anni... nell'anno accademico 1978-79 » con l'espressione: « maturino almeno 8 anni... entro l'anno accademico 1978-79 », ritengo che si tratti di un emendamento (il 3.7) di natura tecnica in quanto giuridicamente questa dizione appare più precisa.

L'emendamento 3.8 presentato dalla Commissione, dopo il primo periodo del primo comma, intende inserire: « Ai fini della valutazione dell'anno accademico 1978-79 quale requisito per la utilizzazione dei posti recati in aumento, si considera sufficiente l'avvenuta conferma dell'incarico da parte... ». Questo inserimento è sembrato necessario perchè se ciò non fosse stato detto sarebbe rimasta una lacuna giuridica in modo tale che poi questi docenti non avrebbero avuto la certezza del diritto. È un altro emendamento che la Commissione ha presentato proprio ai fini della determinazione del diritto.

E passo ora ad esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati. Il parere è negativo sull'emendamento 3.1 presentato dal senatore Balbo in quanto questo comma ripete una precedente formulazione dell'articolato che era stata presa in esame dalla Commissione. Ma è sembrato alla Commissione, proprio per quel senso di severità che è dimostrazione di una polemica posizione verso il cosiddetto lassismo, di concentrare il più possibile le categorie riducendole appena a quelle poche di cui al primo comma dell'articolo 3. Accettare questo emendamento significherebbe ritornare su posizioni che la Commissione ha respinto.

Metterei in collegamento l'emendamento presentato dal senatore Schiano 3.4 con l'emendamento 3.9 del senatore Buzzi e di altri senatori in quanto sono identici. La espressione contenuta nei due emendamenti appare più corretta in termini di estetica legislativa.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.5 vorrei pregare il senatore Schiano di ritirarlo perchè così com'è non lo si può approvare in quanto, se si accetta il principio della riduzione in questa sede, dovremo poi accettare altrettante cose in altra parte. Pregherei, quindi, il presentatore di volerlo ritirare perchè forse sulla questione potremo ritornare successivamente quando saremo in sede di legge organica sull'università, mentre metterlo in votazione oggi per poi vederlo bocciato potrebbe compromettere una posizione successiva di domani.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3 del senatore Abbadessa e di altri senatori il parere è anche qui contrario, onorevole Presidente, perchè innanzitutto questo sarebbe un emendamento da trasferirsi eventualmente all'articolo 5, dove c'è tutta la procedura concorsuale. Anche in sede di articolo 5 comunque il parere sarebbe negativo, perchè lì prevediamo tutto un sistema di formazione di concorsi e di metodi che risponde ad una logica che questo emendamento verrebbe a rompere.

Sono contrario alla soppressione del secondo e terzo comma, proposta dal senatore Balbo, perchè mi pare necessario che siano giuridicamente certi i concetti contenuti in questi commi. Ad esempio occorre ben dire che i vincitori dei concorsi trovino una sistemazione, anche per vedere se possono continuare il loro insegnamento nella cattedra che hanno avuto anche prima, per la

continuità dell'insegnamento stesso. Sono favorevole all'emendamento Schiano 3. 6.

Per quanto riguarda il 3. 10 vorrei far presente ai colleghi presentatori che sarebbe meglio esaminare questo problema in sede di articolo 12 dove si fa riferimento all'attività all'estero. In quella sede potremmo perlomeno fare un discorso globale, perchè l'emendamento, posto all'articolo 3, viene a guastare la posizione di cui al comma primo, aumentando tra l'altro le possibilità che abbiamo per le cattedre a posti riservati. Già potremmo dire che anche in sede di articolo 12 il parere sarebbe negativo, ma mi sembra che se una discussione dovesse avvenire, quella sarebbe la sede più opportuna per non alterare le disponibilità dei posti a concorso stabiliti dal primo comma dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sul 3. 1 il Governo condivide le considerazioni del relatore ed esprime parere negativo. Sul 3. 4 e il 3. 9 (si tratta della stessa cosa) il Governo esprime parere positivo. Per analogia, il Governo propone di correggere alla quarta riga del primo comma la espressione: « potranno utilizzare » con l'altra: « utilizzeranno »: questa espressione sembra più appropriata e il Governo propone formalmente questa modifica.

Sul 3. 5 il Governo esprime parere contrario sulla base delle stesse motivazioni del relatore; favorevole sul 3. 7 e 3. 8 presentati dalla Commissione, contrario sul 3. 3 e sul 3. 2 per le motivazioni già addotte; favorevole sul 3. 6.

Sul 3. 10 il Governo fa la seguente considerazione. All'articolo 12 credo sia previsto, se non già presentato, un emendamento che prende in considerazione le attività svolte all'estero o come attività di ricerca o come attività di insegnamento; in questa ipotesi la giusta preoccupazione di vedere valutata l'attività svolta all'estero sarebbe recepita. All'articolo 3 invece la formulazione dell'emendamento non può essere accolta perchè con questa collocazione ed in questa formula essa implica delicati aspetti giuridici di equivalenza di titoli: per esempio, della libera docenza con dottorati conseguiti all'estero. Tutta questa materia deve essere sempre riferita al principio fondamentale della « reciprocità » per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in paesi diversi. Quindi nella sostanza parere contrario.

Per quanto riguarda invece una valutazione dell'attività svolta all'estero, che sarà ripresa all'articolo 12, il Governo esprime fin d'ora parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 1, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 4, presentato dal senatore Schiano, identico all'emendamento 3. 9, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Il Governo ha proposto, con l'emendamento 3. 11, che nel primo comma dell'articolo le parole: « potranno utilizzare » siano sostituite dall'altra: « utilizzeranno ».

Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento.

C E R V O N E , *relatore.* Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 11 proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 5, presentato dal senatore Schiano, il relatore aveva pregato di ritirarlo. Senatore Schiano, cosa intende fare?

S C H I A N O . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 7, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Abbiamo ora l'emendamento 3. 10, presentato dal senatore Giudice e da altri senatori. Senatore Giudice, lei ha ascoltato le argomentazioni del relatore e del Governo. Mantiene l'emendamento in questa sede?

G I U D I C E . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Debbo allora precisare che in questa sede relatore e Governo sono contrari. Metto ai voti l'emendamento 3. 10, presentato dal senatore Giudice e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 8, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 3, presentato dal senatore Abbadessa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 2, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 6, presentato dal senatore Schiano. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari